Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 129 del 6 giugno 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 92

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 aprile 2003, n. **23**.

PAC Seminativi - Raccolto 2003. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

SOMMARIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 aprile 2003, n. **23**.

PAC Seminativi - Raccolto 2003. - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale dello Stato della regione siciliana

Agli assessorati regionali all'agricoltura

Agli assessorati delle provincie autonome di Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

1 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

- Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

- Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

- Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
- Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
- Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 329 del 30 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;
- Regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 206 del 16/8/1996, che istituisce una misura specifica a favore di talune leguminose in grani;
- Regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione del 30 luglio 1996 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 207 del 17/8/1996, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani;
- Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

- Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

- Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

- Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

- Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999 , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

- Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999 , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

- Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

- Regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001 , recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

- Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001 , che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.

- Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 4 aprile 2000 - Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 22.10.1999 e n. 2416/99 della Commissione del 19/11/1999, in materia di seminativi, nonché dei regolamenti (CE) n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani.

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 maggio 2001 - Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 10 agosto 2001 - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il piano di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

- DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

- CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

- D.MiPAF del 17 aprile 2003 – termine di presentazione delle domande di aiuto per superficie 2003.

2 SETTORI DI INTERVENTO

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici per il raccolto 2003.

I settori di intervento interessati sono i seguenti:

- Seminativi (Reg. CE n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999);
- Risone (Reg. CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995);
- Legumi da granella (Reg. CE n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996);
- Foraggi da destinare alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n. 785/95);
- Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71);
- Lino e Canapa (Reg. CE 1663/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000)
- Carni bovine (Reg. CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999), relativamente alle superfici foraggere per il calcolo degli UBA;
- Ovini (Reg CE n. n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001).

Si ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99, n. 3072/95, n. 1577/96 e n. 1663/2000.

3 DEFINIZIONI

Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:

- imprenditore : il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità;
- azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura è effettuata da un unico imprenditore.

Il medesimo regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di tali elementi".

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei "considerando":

"Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato."

L'art. 3 del citato regolamento dispone che:

"gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identità degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".

L'art. 4 del citato regolamento, "Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole", recita:

"1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha."

L'anagrafe delle aziende agricole è istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.

L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l'art. 8 ne stabilisce le modalità di utilizzo: "In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA".

L'art 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:

"A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni:

- punto h):
  irregolarità : qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- punto i):
  domanda di aiuto per superficie : una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;>>
- punto k):
  uso : l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura;
- punto r):
  superficie determinata : la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- punto t):
  periodo di erogazione del premio : periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.

Altre definizioni:

- controlli oggettivi: si tratta di controlli che completano la procedura di verifica eseguita dall'AGEA; sono effettuati in contraddittorio presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo o da satellite. I risultati di tale controllo, relativamente alle aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la superficie tra la superficie rilevata e quella dichiarata e, pertanto, all'applicazione delle relative sanzioni adottando gli stessi criteri utilizzati per gli scostamenti rilevati in sede di controlli sulle particelle.
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- Dupla: rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S.. E' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Nella campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:

…"Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

'Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto."

I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art. 4 – comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".

5 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un produttore che presenta una domanda PAC debba avvenire attraverso il cosiddetto "fascicolo aziendale". La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La suddetta circolare AG.E.A. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno dato alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.

I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:

- a livello aziendale:
  - a) persone fisiche
    1) copia di un documento d'identità in corso di validità
    2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica);
    3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero
    4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);
  - b) persone giuridiche
    1) copia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale
    2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA;

  Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per superfici.

- a livello di particella catastale:
  - c) visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda in originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validità dei dati contenuti nella misura secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito alle modalità di attualizzare la documentazione catastale ;
  - d) nel caso il titolo di conduzione non sia di proprietà o il produttore non sia presente sulla visura o non sia il solo titolare della particella stessa, devono essere presentati documenti giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:

proprietario:

- ♦ visura catastale aggiornata, se intestata al richiedente l'aiuto (se la visura non risulta aggiornata, va prodotta copia della richiesta di voltura);

  ovvero:

- ♦ atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle), unitamente alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
- se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
- in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto o, se la soccida è conclusa verbalmente, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso il contratto, con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o sfruttamento.

  N.B. la normativa vigente escute espressamente l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida.

Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- contratto registrato e relativa visura catastale

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo.
Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario.

usufrutto

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice

irreperibilità (circostanze eccezionali)
In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della

domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel Comune e la non reperibilità dello stesso.

usi civici :

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

comproprietà e comunione legale tra coniugi

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

Al fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli atti sopra specificati sia idoneo a comprovare l'ammissibilità all'aiuto da parte del richiedente occorre, in particolare per le scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, che sia indicata con chiarezza la durata del rapporto di conduzione del fondo agricolo, specificando gli estremi delle particelle interessate.

In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.
La certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente probante la titolarità di conduzione deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione delle penalità calcolate con le modalità riportare nel paragrafo 7.3.2 .

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 Termini di presentazione

La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AG.E.A., il cui fac-simile è riportato nell'allegato I alla presente circolare.
Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire in duplice copia, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati.

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.
Secondo quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 17 aprile 2003, le date di presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2003 sono:

a) domande iniziali: 15 maggio 2003;
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2003;
c) domande di modifica ai sensi del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2003.

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2003. Il ritardato deposito della domanda iniziale produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2003 sono irricevibili.
Le domande di modifica di cui al punto b) pervenute oltre il termine del 31 maggio 2003 sono irricevibili.
La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2003.
Le domande di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2003 sono irricevibili.

La normativa comunitaria vigente prevede che il produttore debba presentare una sola domanda di pagamento per superficie, anche se riferita a più aziende.
Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo delle UBA deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda, comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto può essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato l'imprenditore circa le irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità."

Per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA entro il 30 settembre 2003 provvederà a comunicare le irregolarità o incompletezze riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore risultante nella domanda d'aiuto. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, via Palestro, 81, 00185 Roma.

Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA entro il 30 settembre 2003, provvederà a comunicare per via telematica le irregolarità o incompletezze, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le correzioni al massimo entro il 30 ottobre 2003.

Per i produttori che presentano irregolarità non sanabili, l'AGEA predisporrà un provvedimento.

6.2 Finalità di presentazione della domanda

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda indicando se si tratta di:
1. domanda iniziale;
2. modifica ai sensi del l'art. 8 del Reg. (CE) n. 2419/2001;
3. modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.

Nei casi di domanda di modifica è assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda seminativi precedentemente presentata.

6.2.1 Reg. (CE) n. 2419/2001

6.2.1.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

Analogamente alla domanda iniziale, la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire in duplice copia, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entri i termini sotto indicati.
Anche in questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda di modifica presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare anche la domanda cartacea di modifica presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
1. Il produttore può presentare una sola domanda di modifica afferente la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Qualora si presentino duo o più domande saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e resterà valida la domanda iniziale;
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale a premio, comprese le foraggere (codice 13), rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata;
3. E' possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
4. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non può comportare l'aumento della superficie riferita ai prodotti "foraggi essiccati" e "sementi certificate".
5. In presenza di errore materiale è possibile cambiare un solo identificativo catastale oltre la superficie utilizzata.
6. Nel caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune, si possono cambiare più dati della particella, ivi compresa la superficie utilizzata.

Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, non sarà possibile procedere all'erogazione del pagamento per superfici.

6.2.1.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50

Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001 devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione, ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante.

I produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

6.2.1.2.1 Art. 48 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001", dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. – Ufficio Seminativi – Cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2003.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

Il comma 1 dell'art. 48 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48, viene di seguito riportata:

a) <u>decesso del titolare:</u>

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria
   o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
   - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

   nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
   - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
   oppure:
   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità.

b) <u>incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:</u>

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) <u>calamità naturale</u>:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

   o, in alternativa:
   - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)

   eventualmente accompagnata da:
   - perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

   Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

6.2.1.2.2 Art. 50 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità all'aiuto per superfici.
Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n.2419/2001 e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2003.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente

   o, in alternativa:
   - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
   - documento di identità in corso di validità;
3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

6.3 Foraggi da destinare alla trasformazione

I coltivatori che producono unicamente foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione, riportando le superfici investite a foraggio (codice utilizzo 15) con i relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi.
I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro il 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del reg. (CE) n. 2419/2001 delle superfici

investite a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche in aumento. Successivamente a tale data, e comunque entro e non oltre il 15 settembre, il coltivatore che produce foraggi verdi da essiccare o foraggi essiccati al sole da macinare, può apportare eventuali correzioni o integrazioni alla domanda di pagamento per superfici, relativamente alle "altre utilizzazioni" (codice utilizzo 10), utilizzando la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 reg. (CE) n. 2419/2001.
Tuttavia, le particelle dichiarate nella domanda di aiuto per superfici nelle "sementi certificate" (codice 57), ovvero nelle "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici coltura riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 2 allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).

6.4 Sementi certificate

Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi del reg. (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione di coltivazione utilizzando il modello di domanda di pagamento per superfici, riportando le superfici investite a sementi certificate (codice utilizzo 57) con i relativi riferimenti catastali. Per ciò che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica riportata nella tabella 11 allegata al modello di domanda.
Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare contratti di moltiplicazione successivamente alla data di presentazione della domanda di pagamento per superfici, possono, entro il 9 giugno, presentare una domanda iniziale, indicando esclusivamente superfici investite a "sementi certificate" (codice 57). Gli imprenditori agricoli moltiplicatori di seme, dopo la presentazione della domanda iniziale, riportante solo particelle interessate da sementi certificate, possono, entro il 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg.(CE) n. 2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi certificate" (codice 57).

6.5 Calcolo della produttività aziendale

Viene introdotto il concetto di piccola azienda (produttività fino a 92 t) e di grande azienda (produttività superiore a 92 t) (art. 4, par. 3-4 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).

Calcolo della produttività per ogni zona del piano di regionalizzazione (codice ISTAT provincia e codice zona) (All. I A del Decreto Mi.P.A.F. del 10/08/2001)

P =	Totale superficie a mais (cod. Ut. 001)	*	resa mais
+	Totale superficie ad altri cereali (cod. ut. 002 e 003 e 008)	*	resa altri cereali
+	Totale superficie a colture proteiche (cod. ut. 007)	*	resa colture proteiche
+	Totale superficie a semi oleosi (cod. ut. 004, 005, 006)	*	resa semi oleosi
+	Totale superfici messe a riposo (cod. ut. 009, 024, 050, 064, 065, 066)	*	resa messa a riposo
+	Totale superfici a lino non tessile (cod. ut. 014)	*	resa lino e canapa
+	Totale superfici a lino da fibra (cod. ut. 055)	*	resa lino e canapa
+	Totale superfici a canapa (cod. ut. 056)	*	resa lino e canapa

La produttività aziendale (P) è data dalla somma delle produttività per ogni zona dichiarata nella domanda.
Se P è maggiore di 92 t, l'azienda si definisce "grande".
Se P è inferiore di 92 t, l'azienda si definisce "piccola".

In conformità alla disposizione comunitaria la produttività "deve essere calcolata tenendo conto, da una parte, della superficie accertata e, dall'altra, della resa in base alla quale viene erogato il pagamento per la coltura in oggetto".

Di conseguenza, la dimensione aziendale dovrà essere ricalcolata tenendo conto delle modalità previste per il calcolo della superficie sulla quale corrispondere il pagamento, al lordo dell'applicazione delle eventuali penalità date dallo scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie ammissibile.

Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi in campo, il ricalcolo della dimensione aziendale sarà effettuato soltanto se tutte le particelle risultano completamente seminate.

6.6 Lenticchie, ceci e vecce

Le particelle dichiarate a lenticchie (cod. utilizzo 16), ceci (cod. utilizzo 17) e veccie (cod. utilizzo 18) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.
Le leguminose in grani prevedono l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della superficie massima garantita (SMG) comunitaria, pari a 400.000 ettari. Qualora le superfici ritenute ammissibili eccedano tale limite, l'importo dell'aiuto è ridotto della stessa percentuale di superamento.
La corresponsione dell'aiuto deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, entro il 15 novembre, l'importo definitivo dell'aiuto (art. 9 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).

6.7 Risone

Le particelle dichiarate a risone (cod. ut. 19) non entrano nel calcolo della produttività aziendale, né della superficie a seminativo ai fini del calcolo del set-aside.
Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 318,01 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 239.259 ettari.
Nel caso in cui la superficie globale ammissibile al pagamento superi la superficie di base nazionale, si applica, per lo stesso anno, a tutti i produttori una riduzione dell'importo della compensazione al reddito pari a:

tasso di superamento	Riduzione applicata
(0% - 1%)	3 * tasso di superamento
[1% - 3%)	4 * tasso di superamento
[3% - 5%)	5 * tasso di superamento
[5% - .	6 * tasso di superamento

6.8 Regime semplificato

Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantità nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime.

Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata – ove non espressamente revocata – anche per la campagna 2003.

7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti".

7.1 Definizione dei "gruppi di colture"

Ai fini del calcolo dell'aiuto, delle riduzioni e delle esclusioni, nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i gruppi di colture seguenti:

a) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg. (CE) n. 1254/1999;
b) superfici foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1254/1999 diverse dal pascolo;
c) superfici foraggiere a pascolo dichiarate ai fini dell'art. 13 par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999;
d) superfici foraggiere a pascolo permanente dichiarate ai fini dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999;
e) seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto;
f) superfici messe a riposo.

Per quanto riguarda le superfici foraggiere di cui ai punti a), b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi due gruppi :

- uno per le foraggiere senza richiesta di premio per l'estensivizzazione
- uno per le foraggiere con richiesta di premio per l'estensivizzazione

Le superfici messe a riposo vengono suddivise in due gruppi :

- uno per le superficie a riposo ordinario
- uno per le superficie a riposo no-food

Gli importi delle leguminose e del risone sono unici per tutta l'Italia, perché definiti in altri regolamenti su base nazionale, e quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti.

L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale".
Questa definizione costituisce il presupposto per definire il gruppo e), cioè i seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto.

Tutti i coltivatori di mais in zone con resa unica (allegato D alla presente circolare), sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais" nelle zone a resa unica non fosse corretta, verrà effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "mais" nell'utilizzo "altri cereali".

Tutti i coltivatori di grano duro in zone vocate diverse dalle seguenti:

- zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA;
- zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza

sono tenuti a dichiarare tale coltura all'interno del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5).

Il pagamento per superficie del "Grano duro" e degli "Altri Cereali" è uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione della coltivazione

"grano duro" nelle zone non vocate non fosse corretta, verrà effettuata l'attribuzione in automatico della coltura "grano duro" nell'utilizzo "altri cereali".

Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali" è uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione, ma i particolari controlli cui viene sottoposta la coltivazione della canapa rende necessaria una differenziazione.

numero gruppo	gruppo di colture	Codice gruppo	Codice utilizzo	Descrizione
1	Mais	01	01	Mais (Granturco)
2	Grano duro	02	02	Grano duro
3	Altri cereali e semi oleosi	59	03(*)	Altri cereali
			04	Soia
			05	Girasole
			06	Colza e ravizzone
			08	Consociate
			14	Lino non tessile
			55	Lino da fibra
4	Canapa	56	56	Canapa
5	Piante proteiche	07	07	Piante proteiche
6	Set – aside ordinario	09	09	Superficie messa a riposo
			64	Superficie messa a riposo pluriennale
7	Set – aside no-food	60	24	Superficie messa a riposo no-food
			65	Superficie messa a riposo no-food pluriennale
			50	Superficie messa a riposo no-food per biogas
			66	Superficie messa a riposo no-food per biogas pluriennale
8	Foraggiere senza estensivizzazione	13	13	Foraggiere (utilizzate per il calcolo UBA/ha)
9	Foraggiere con estensivizzazione	61	13 (**)	Foraggiere (utilizzate per il calcolo UBA/ha) con premio di estensivizzazione richiesto
10	Leguminose	62	16	Lenticchie
			17	Ceci
			18	Vecce
11	Risone	19	19	Risone

(*) Incluso mais a resa unica.
(**) Ai fini del calcolo dell'estensivizzazione, vengono considerate le foraggiere (escluse varietà da 1 a 18, da 20 a 22 e 59) di cui quelle a pascolo (varietà 36 – 37 – 38) devono costituire almeno il 50%.

7.2 Controlli amministrativi

L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare:
"a) verifiche incrociate relative alle parcelle agricole […], onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici;
b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto".
Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:

- sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
- sia stata firmata dal titolare della domanda;
- sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti (par.6.1);
- sia ritenuta ammissibile;
- che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 7.2.3.1).

7.2.1 Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda (par. 6.1);
- della presenza della firma del richiedente (par. 7.1.1.1);
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda) (par. 7.1.1.2);
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.1.3);
- della corretta indicazione della finalità di presentazione (par. 7.1.1.4);
- della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale (par. 7.1.1.5);
- della corretta indicazione delle modalità di pagamento richieste (par. 7.1.1.6)
- dell'esistenza, dell'estensione, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 7.2.2.3) ;
- della corretta indicazione degli utilizzi/varietà/coltura (par. 7.2.2.1) per ciascuna particella dichiarata;
- della presenza degli allegati necessari ai fini dell'ottenimento del pagamento per ciascun utilizzo (fatture di acquisto semente, cartellini varietali per canapa e lino, contratti di coltivazione, dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas);
- della corretta indicazione del titolo di conduzione (par. 7.2.2.2).

7.2.1.1 Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

7.2.1.2 Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda.
L'assenza del documento di identità richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto.
L'assenza del documento viene verificata da Agea solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.

7.2.1.3 Controlli anagrafici

Il coltivatore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente.
È necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.

7.2.1.3.1 Produttore

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda verrà considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.

7.2.1.3.2 Rappresentante legale

Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento dell'aiuto.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.

7.2.1.4 Finalità di presentazione della domanda

Il produttore coltivatore deve presentare una sola domanda in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99, n. 3072/95 e n. 1577/96 (art. 10, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).

Se la finalità della domanda non è indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.
Se non è indicata correttamente, si tenta l'attribuzione in automatico; in particolare:

- una domanda presentata come modifica senza indicazione della domanda iniziale ed intestata ad un produttore che non abbia presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se nella base informativa sono presenti due domande intestate alla stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione della domanda iniziale nella domanda di modifica è assente o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda iniziale.

Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA, oppure lo stesso numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione delle domande di modifica), anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione di tali controlli, verranno ammesse al pagamento tutte le aziende che, pur essendo state rilevate multiple, sono identificate nelle seguenti casistiche:

- aziende con produttività fino a 92 tonnellate e messa a riposo dichiarata;
- aziende con produttività superiore a 92 tonnellate;
- per le quali si rileva sulla domanda la presenza dell'allegato 'ATTESTAZIONE ENTE PUBBLICO CON STRUTTURE AZIENDALI RICADENTI SU PIÙ PROVINCE', nel caso si tratti di un ente pubblico.

Nella determinazione delle domande "multiple" non vengono prese in considerazione le domande riguardanti unicamente gli utilizzi "risone" (codice utilizzo 19), "leguminose" (codici utilizzo 16, 17 e 18), foraggiere (codice utilizzo 13), foraggi da destinare alla trasformazione (codice utilizzo 15), sementi certificate (codice utilizzo 57).

7.2.1.5 Certificato antimafia

La normativa nazionale in vigore prevede che, affinché l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento per superfici superiore ai 154.937 Euro, debba essere rilasciato all'AG.E.A. stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).

Il produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a 154.937 Euro è tenuto a presentare, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1 aprile 2003. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.

7.2.1.6 Modalità di pagamento

Il produttore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento per superfici.
Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. È necessario che il conto sia intestato al richiedente.
I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
L'utilizzo di tale modalità di pagamento consentirà di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.
Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile" .

7.2.2 Controlli sulle particelle

Il presupposto per la presentazione di una domanda di pagamento per superfici è la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza, il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varietà coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
I controlli sulle particelle, pertanto, sono finalizzati all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione della coltura, dell'ubicazione e della seminabilità dell'appezzamento in esame, in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad aiuto della superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r del reg. CE n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione.
Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarità su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o la presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per quella particella non potrà essere ammessa nel computo della superficie amministrativamente accertata.
L' assenza del piano di coltivazione costituisce una irregolarità non sanabile e l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

7.2.2.1 Codice utilizzo/varietà

L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede il pagamento per superfici è fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Le varietà indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti.
Se il codice utilizzo o la descrizione non sono stati indicati o risultano incongruenti, si tenta la ricostruzione dei codici corretti in automatico.
Se il codice utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la particella viene esclusa dal pagamento dell'aiuto.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta che il produttore che coltiva colza è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9, 24, 50 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un codice delle colonne A del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verrà considerata ai fini del calcolo delle penalità.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 64, 65, 66 (rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas pluriennali) presentasse un codice delle colonne A e/o B del quadro E delle domande incongruente o non dichiarato, verrà considerata ai fini del calcolo delle penalità.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 55 (lino da fibra) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta, in particolare, che il produttore di lino da fibra è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate. Se i cartellini o la fattura non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.

Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 56 (canapa) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà bloccata ai fini del pagamento del premio e verrà computata ai fini del calcolo delle penalità. Si rammenta, in particolare, che il produttore di canapa è obbligato a seminare solo varietà certificate, ed ha l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali). Se i cartellini

non risultassero rilevati, direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. La quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto è di 35 kg/ha. Adempimenti specifici per la coltivazione della canapa sono dettagliati in apposita regolamentazione.

Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) è ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro (cod. ISTAT provincia > 40 e diverso da 93, 96, 97, 98, 99, 103, oppure nelle seguenti province: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varietà incongruente o non dichiarata, verrà esclusa ai fini del pagamento del premio supplementare.

7.2.2.1.1 Grano duro supplementare

A partire dalla campagna di semina 1998/1999 è stata definita una superficie massima garantita nazionale (riferita alle zone tradizionali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/99: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) pari a 1.646.000 ettari, suddivisa in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000):

Codice Istat	Regione	Superficie massima garantita ettari
09	TOSCANA	118.950
10	UMBRIA	9.341
11	MARCHE	125.172
12	LAZIO	80.616
13	ABRUZZO	38.797
14	MOLISE	74.647
15	CAMPANIA	72.728
16	PUGLIA	396.739
17	BASILICATA	215.772
18	CALABRIA	58.668
19	SICILIA	374.802
20	SARDEGNA	79.768
	TOTALE ITALIA	1.646.000

Qualora l'aiuto supplementare richiesto risulti complessivamente superiore alla superficie massima garantita nazionale, si procede a determinare, per ciascuna regione, la superficie per la quale è stato richiesto l'aiuto supplementare e quella ammissibile a valle delle decurtazioni.
Nella determinazione della superficie richiesta a livello regionale, si dovrà considerare la sommatoria delle particelle dichiarate a grano duro ordinario che ricadono nelle regioni tradizionalmente vocate, al netto delle varietà non riconosciute.

Inoltre, per ciascun produttore, la sommatoria della superficie ottenuta dalle singole particelle dichiarate a grano duro ordinario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie per la quale ha richiesto l'aiuto supplementare.

Determinata la superficie regionale per la quale è richiesto l'aiuto supplementare, devono essere individuate le regioni per le quali si è verificato il superamento del limite fissato. Le superfici ammissibili all'aiuto supplementare ricadenti in tali regioni, verranno proporzionalmente ridotte in relazione alla percentuale di superamento attribuita alla regione stessa e, pertanto, anche il premio verrà ridotto proporzionalmente.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie

“disponibile” da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale “compensazione” verrà applicata tenendo conto dell’incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99).

L’importo dell’aiuto integrativo è fissato in 344,5 EUR/ha (art. 5, par. 1 reg. (CE) n. 1251/99).
Sono state inoltre individuate alcune zone non tradizionali (elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/99: province di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza) che beneficeranno di un aiuto specifico pari a 138,9 EUR/ha (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento (CE) n. 1251/99). Nel caso in cui la somma delle superfici accertate come investite a grano duro superi tale limite, le superfici ammissibili all’aiuto comunitario saranno ridotte proporzionalmente (art. 5, par. 4 reg. (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio verrà ridotto proporzionalmente.

Il premio supplementare per il grano duro non può essere erogato per una superficie maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed è comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6, comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali è necessario allegare la copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE".

Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente per 5 anni, il quale è tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varietà coltivate, l'adempimento è soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art. 3, par. 3-6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000) Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).

Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello riscontrato nelle fatture allegate, si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello riscontrato nelle fatture allegate si procederà alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n. 2419/2001).
E’ possibile utilizzare semente acquistata nell’anno precedente e non utilizzata, purché si alleghi autocertificazione.
La quantità, la qualità ed eventuali certificazioni di semente sono verificate direttamente dall’Amministrazione, per i produttori che non hanno conferito mandato, o tramite i CAA mandatari.

In relazione all’elenco di varietà di frumento duro ammesse all’aiuto supplementare comunitario per l’anno 2003 si segnala che nella tabella 3 – Codifica delle varietà ammesse all’aiuto supplementare alla produzione di grano duro – delle note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici Raccolto 2003, devono essere cancellate le seguenti varietà:

- Avanzi Enrico (cod. 114) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
- Capeiti8 (cod.014) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
- Lauria (cod. 127) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
- Trinakria (cod. 139) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
- Vezio (cod. 142) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001.

7.2.2.2 Tipo di conduzione

È obbligatorio indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

7.2.2.3 Ubicazione

L'entità del pagamento per superficie varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno; riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. L'incongruenza tra il codice Istat e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.

Altro elemento identificativo è la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo ai fini del calcolo delle penalità. Si ricorda che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1 =riordino fondiario - 2= zona coperta da segreto militare – 3: uso civico- 4: zona demaniale- 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.98 – 6: ex- particella catasto austroungarico, catasto tavolate, - 7: stato estero) è necessario produrre la relativa documentazione giustificativa.

Le particelle catastali oggetto di frazionamento per le quali il produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale (valida ai sensi della circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed inserendo nel fascicolo del produttore la documentazione giustificativa richiesta per i "casi particolari". Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" come zona coperta da segreto militare, uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad accertamenti specifici.

Nel caso si dovessero dichiarare appezzamenti demaniali o appezzamenti coperti da segreto militare non censiti dal Catasto Nazionale, per i quali non esiste il numero identificativo di particella e/o il numero del foglio, dovrà comunque essere dichiarato dal produttore il caso particolare "demanio" indicando tutti i riferimenti catastali in proprio possesso ed impostando a zero il numero del foglio e/o quello della particella. In tali casi è necessario che nel fascicolo del produttore ci sia una documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. Tali domande saranno sottoposte a controlli puntuali da parte dell'A.G.E.A..

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
Va precisato che, in caso di anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto e verranno applicate le conseguenti penalità.
Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con il pagamento per superfici verrà esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste.

7.2.2.4 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.

Il G.I.S. è un sistema informativo che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo geografico, finalizzato a fornire agli

Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.

Il G.I.S. realizzato dall'AG.E.A. è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di realizzazione della base fotocartografica del G.I.S. è articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.

La dupla digitale, che rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S., è il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa catastale alla fotografia aerea ed è il documento fondamentale per la consultazione, l'identificazione e la misurazione degli appezzamenti agricoli oggetto di verifica. Le riprese aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento, si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1996 ed il 2003 e le informazioni catastali sono relative alla cartografia dell'intero territorio nazionale, aggiornata al 30.06.2001.

7.2.2.4.1 Controllo di seminabilità delle particelle dichiarate

Su richiesta della Commissione U.E., è stato realizzato il censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati di riferimento che individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile quella porzione di terreno destinata a:

- usi non agricoli;
- colture forestali;
- colture permanenti;
- pascoli permanenti.

Tutto il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di aiuto, a partire dalla campagna 1999, è coperto dalla verifica di non seminabilità.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.

L'art. 2 del Reg.CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali
- Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo uso foraggero (per altitudine, per coltivabilità del terreno, ecc.)
- colture permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali
- colture forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da legno
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

Qualora la somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come ammissibile, si produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.
Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.
Qualora tale irregolarità si evidenzi unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il riproporzionamento della superficie utilizzata dichiarata sulla base della superficie seminabile disponibile (escluse le domande sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalità.

7.2.2.5 Superi

La superficie richiesta a premio (superficie utilizzata) su ciascuna particella, o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che sia stata dichiarata correttamente, rispetto all'estensione risultante al catasto, e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici richieste a premio supera la superficie catastale.
La normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra le sementi certificate (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13) / foraggi essiccati (cod. utilizzo. 15) (nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).

Inoltre, ai fini del calcolo dei superi, le particelle dichiarate con il codice 10 e le varietà previste per le foraggiere (codici utilizzo 33, 34, 36-40, 61-64) sono da considerarsi alla stregua di quelle dichiarate con il codice utilizzo.

Per sanare tale irregolarità è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal produttore coinvolto. La rinuncia del produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda, è assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui una stessa superficie sia dichiarata da più produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del supero è devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto, nessun onere può essere posto in capo all'AGEA.

7.2.2.5.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Per le particelle sottoposte ai controlli oggettivi viene applicato anche un ulteriore termine di confronto, quale la superficie accertata in loco.

Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prenderà in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati.

Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

7.2.2.5.2 Supero nell'ambito di domande presentate da più produttori

Per ciascuna particella dichiarata da due o più produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.
Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo ovicaprino" nell'ambito delle "altre utilizzazioni".

La superficie ammissibile è la minore tra la dichiarata e l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.

Le superfici dichiarate a sementi certificate (codice utilizzo 057) sono state considerate, dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19 luglio 1999, come compatibili con le superfici dichiarate a foraggiere (codice utilizzo 013) o a foraggi essiccati (codice utilizzo 015). Pertanto la procedura di controllo, in presenza di superfici a sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere e/o a foraggi essiccati, prenderà in considerazione, ai fini della determinazione del supero, la somma di queste ultime se maggiori della superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a sementi certificate se maggiore della somma delle superfici a foraggiere e/o a foraggi essiccati.
Il supero comporta l'esclusione della superficie della particella interessata ai fini del pagamento del premio e l'applicazione di penalità.

7.2.2.5.3 Supero rispetto alla superficie accertata

Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.
Non viene presa in considerazione la particella se il codice utilizzo = 10.

Per risolvere tale anomalia è possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

7.2.2.5.4 Supero con altri regimi di aiuto

Il Reg. (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di controlli informatici incrociati, al fine di evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti controlli informatici incrociati riguardano le sementi certificate, il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti).

7.2.2.5.4.1 Sementi certificate

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate, ad esclusione delle superfici dichiarate a foraggiere e a foraggi essiccati (nota Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999).
La presenza del supero produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle conseguenti penalità.
E' possibile rinunciare alla particella (in tutto o in parte), presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad una parte della superficie indicata utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle penalità previste dalla normativa comunitaria.

7.2.2.5.4.2 Tabacco

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Tabacco". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste.

7.2.2.5.4.3 Pomodoro

Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e la superficie indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale "Pomodoro" in coltivazione principale. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento - salvo compatibilità colturale - e l'applicazione delle penalità previste.

7.2.2.5.4.4 Sviluppo rurale

Si effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto è riconosciuto in relazione ad una superficie seminabile. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto e quella seminabile produce l'esclusione della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalità previste. Inoltre, saranno effettuati controlli sull'eventuale esistenza di vincoli amministrativi.

7.2.3 Controlli sulle superfici

7.2.3.1 Foraggere

Il controllo eseguito sulle particelle dichiarate a foraggere (cod. utilizzo 13) delle aziende selezionate a campione consente all'AGEA di effettuare la successiva verifica delle UBA (Unità Bovino Adulto) richieste nella domanda P.A.C. zootecnia (determinazione del coefficiente di densità, cioè del carico di bestiame rispetto alle superfici dichiarate, ovvero il rapporto tra UBA/ha) e la verifica dei requisiti per l'ottenimento del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto (artt. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 1251/99).

7.2.3.2 Terreni messi a riposo (Set-aside)

"L'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione alla superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta" (compresa quella che viene lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99). I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione di prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (cod. utilizzo 24, 50, 65, 66), a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo (art. 6, par. 3 del reg. (CE) n. 1251/99).

Nessun pagamento è dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero (cod. ut. 24, 50, 65, 66 varietà 24), topinambur (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varietà 83) o radici di cicoria (cod. ut. 24, 50, 65, 66, varietà 91) (art. 1, par. 2 del reg. (CE) n. 2461/1999). Ai sensi dell'art. 6, par. 3, secondo trattino, del reg. (CE) n. 1251/99 "i terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per la coltura di leguminose foraggere praticata in una azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91". I coltivatori che dichiarano terreni sui quali può essere conseguita una produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non tessile, semi oleosi, lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento ed indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 10%.

Si specifica che, anche in aggiunta al set-aside obbligatorio, di cui al precedente capoverso, a tutti i coltivatori è data la facoltà di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 12%.

	% di messa a riposo obbligatoria	% di messa a riposo facoltativa massima	% di messa a riposo massima totale
Grandi produttori	10	12	22
Piccoli produttori	0	12	12

Vengono sottoposte a controllo per il set-aside tutte le domande di pagamento per superficie. Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (escluso lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalità con le superfici seminate per ogni "regione" (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di proporzionalità sono ammessi i seguenti principi di deroga:

1. aziende su più zone altimetriche contigue;
2. zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2 ha.

Per usufruire della deroga di cui al precedente punto 1, è necessario barrare la casella 8 delle dichiarazioni, nel "Quadro G – Dichiarazioni e Impegni" del modello di domanda di aiuto. Nei casi di deroga, tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per tenere conto della differenza della produttività riferita alle varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate.

L'applicazione delle deroghe non può comportare una diminuzione degli ettari messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito del ritiro obbligatorio (art. 4, par. 16-18 Decreto MiPAF del 04/04/2000).

Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo obbligatorio e per le quali non è concesso alcun pagamento, quelle dichiarate con il codice utilizzo 9, 64 e le varietà 54 e 55 (ritirate dalla produzione o imboschite ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99) (art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF del 04/04/2000). Il riproporzionamento delle superfici a premio, abbassando il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti:

- se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono corrette;
- dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) delle superfici messe a riposo non alimentare (codice utilizzo 24, 50, 65, 66 e codice varietà fino a 92) dal totale delle superfici messe a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50 + codice 64 + codice 65 + codice 66).

Se il produttore con una produttività superiore a 92 t dichiara di mettere a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del 04/04/2000), si produrrà il pagamento, per tutte le colture che concorrono al calcolo della superficie da mettere a riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone), fino alla concorrenza delle 92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 31 par. 3. Nel caso in cui il produttore ecceda la quantità di set-aside consentita, si abbasserà il limite ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo.

Se il produttore ha dichiarato una produttività superiore a 92 t, la superficie riproporzionata non potrà essere inferiore a 3000 metri. "Nel caso si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 3000 mq, [...] non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside" (punto 2 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Si rammenta che la deroga dei 2 ettari può essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso "un'altra zona di produzione non contigua a quella dove si trovano le superfici coltivate" (punto 5 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Infine è possibile usufruire di deroga parziale come previsto dal punto 4 del prot. MiPAF n. 1)/279 del 17/04/2000 (relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000") " ... È possibile derogare parzialmente spostando solo una parte delle superfici d'obbligo in un'altra zona".

ESEMPIO 1
Si rammenta che la deroga dei 2 ettari può essere applicata soltanto spostando il proprio obbligo verso una diversa zona di produzione non contigua (punto 5 del prot. Mi.P.A.F. n. 1)/279 del 17/04/2000, relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000").

Azienda con più corpi aziendali così situati:
30 ha Reggio Emilia pianura
30 ha Mantova pianura
20 ha Modena montagna

La superficie si estende su 3 corpi aziendali dislocati su comuni diversi e non confinanti. L'azienda di complessivi 80 ettari è tutta a seminativo. Il produttore chiede di effettuare tutto il set-aside a Reggio Emilia pianura.

In applicazione dell'art. 4, commi 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2000, si avrà:
3 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura
3,35 ha di set-aside provenienti da Mantova pianura
1,29 ha di set-aside provenienti da Modena montagna

In applicazione dell'art. 4, comma 18 del D.M. 4 aprile 2000, si avrà:
22 ha seminativi a Reggio Emilia pianura
8 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura
30 ha di seminativi a Mantova pianura
20 ha di seminativi a Modena montagna

ESEMPIO 2

Il mancato rispetto delle proporzioni tra le superfici seminate e le superfici messe a riposo, anche in presenza di deroga, produrrà il riproporzionamento delle superfici seminate a premio.

Nel caso in cui si accerti un set-aside volontario inferiore al dichiarato e una superficie a set-aside volontario inferiore a 30 are, non si procede a riparametrare tutte le colture in base al set-aside realmente accertato, ma si penalizza il solo utilizzo a set-aside.

Coltura	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Minore tra A e B	Superficie non ammissibile [1]	% scostamento	Esito del controllo (par. 7.3.2)	Decurtazioni (par. 7.3.2)	Ammissibile	Liquidabile [2]	Decurtazioni totali applicate
	A	B	B'	C =A - B'	C / B'		D	E = B' - D	F	G = A - F
Mais	10,00	7,00	7,00	3,00	42,86	Fuori tolleranza	7,00	0,00	0,00	10,00
Altri cereali	10,00	9,00	9,00	1,00	11,11	In tolleranza	2,00	8,00	6,67	3,33
Soia	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	Assoluta concordanza	0,00	10,00	8,33	1,67
Set Aside	5,00	3,00	3,00	0,50	16,67	In tolleranza	1,00	2,00	2,00	3,00
sup. aziendale tot.	35,00	30,00	30,00						22,00	18,00
sup. seminativo	30,00									
% set-aside effettuato	14,29									
set-aside obbligatorio:	3,50									

[1] La superficie non ammissibile è calcolata sottraendo la minore tra la superficie dichiarata e l'accertata, tranne che nel caso in cui sia stato dichiarato il set-aside volontario, e la superficie accertata sia inferiore alla dichiarata. In questo caso, infatti, il calcolo si dovrà effettuare sulla base della superficie a set-aside obbligatorio ed effettivamente accertata
set-aside obbligatorio = 3,50 ha
set-aside accertato = 3,00 ha
set-aside non ammissibile = 0,50 ha

[2] Il mancato rispetto delle proporzioni tra superfici seminate e superfici messe a riposo determina la decurtazione delle superfici ammissibili.
Percentuale di scostamento del set-aside = 16,67%
Superficie liquidabile mais = 0 (perché fuori tolleranza)
Superficie liquidabile altri cereali = 6,67 così determinata:
100:16,67=8:X
X=16,67*8/100=1,33
che si aggiunge ai 2 ha decurtati perché l'esito del controllo è "In tolleranza"
Superficie liquidabile a set-aside=2,00 ha, determinati sottraendo dalla superficie dichiarata la superficie messa a riposo volontaria (non riscontrata in accertamento, pari a 1,50 ha), la superficie messa a riposo obbligatoria non accertata (pari a 0,50 ha) e la decurtazione a seguito dell'esito del controllo (pari a 1,00 ha).

7.2.3.2.1 Requisiti

E' necessario che i produttori che dichiarano la messa a riposo (set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:

a) rispetto delle pratiche agronomiche annuali e tutela dell'ambiente:
Le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche agronomiche. Sulle superfici devono essere effettuate le operazioni colturali necessarie al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (comma 4 art.6 DM 04/04/2000)
Tali operazioni comprendono:
    - le lavorazioni del terreno superficiali (erpicatura, fresatura, ecc.);
    - le sfalciature, trinciature;
    - il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla legislazione nazionale e con modalità atte a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1 art. 5 DM 04/04/2000)

b) requisiti temporali:
Le superfici a riposo devono restare tali per un periodo che va del 15 gennaio al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione di semina (codice coltura 4), per le specie la cui produzione è ottenibile solo nell'anno successivo, è consentito l'anticipo delle pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio.

c) semina con specie da sovescio:
E' ammessa la semina (codice coltura 1) con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'Allegato I del regolamento CE n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato entro il 15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30 giugno. E' ammessa la produzione di fieno per autoconsumo solo successivamente al 31 agosto, ottenuta quindi dai ricacci successivi alle operazioni di aratura; si dovrà accertarne l'effettiva distruzione, e la sola presenza di eventuali ricacci.

d) specie seminate per geodisinfezione:
Per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) è possibile destinare i terreni a riposo per la produzione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalità. Sarà necessario evidenziare la specie delle piante riscontrate e lo stato della coltura al momento del sopralluogo.
Ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno.

e) protezione fauna selvatica (ornitologica):
Per ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6) è possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio. Successivamente a tale data, e comunque non oltre al 31 agosto, il terreno deve costituire oggetto di una delle previste pratiche agronomiche. Anche in tal caso non potranno essere utilizzate le specie elencate nell'Allegato I al Reg. CE 1251/99. Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6.

f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende biologiche:
Secondo il Regolamento CE n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per le colture di leguminose foraggere praticate in aziende che per la totalità delle produzioni rientrano nell'ambito della gestione delle misure concernenti l'applicazione delle disposizioni relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE 2092/91.
Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle coltivazioni biologiche è consentito dichiarate a riposo tali superfici, utilizzando i seguenti codici:
    - 56: Vecce
    - 57: Lupini

- 58: Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello vacciro, serrandella, capraggine.

  Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare i codici colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.

g) copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco:
Visto il Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile dichiarare come set aside una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere. Il miscuglio dovrà essere composto con almeno due tra le colture di girasole, sorgo e mais.
Resta l'obbligo comunque per il produttore di indicare il codice colturale 59. La superficie potrà rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.

Sono pertanto escluse le superfici investite da impianti specializzati dichiarate a set aside. Inoltre, non sono ammissibili le superfici utilizzate a foraggi, come il pascolamento stanziale e la produzione di fieno con specie foraggere seminate, ad eccezione delle superfici foraggere arate entro il 15 maggio, i cui ricacci verranno utilizzati per autoconsumo aziendale successivamente al 31 agosto.

7.2.3.2.2 Messa a riposo non alimentare

In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore può destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, né umano né animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varietà indicate con i codici utilizzo 24,50,65,66, limitatamente alle varietà elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento per superfici, deve avere stipulato uno o più contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AG.E.A. o avere presentato una o più dichiarazioni di trasformazione in biogas nella propria azienda.

Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore di canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.)) a indicare la quantità di sementi utilizzate, in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del sistema integrato di controllo si effettueranno delle verifiche per accertare che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad utilizzi diversi.

Il contratto in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro e non oltre la data di scadenza della domanda PAC Seminativi, pena l'irricevibilità dello stesso. Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni contenute nel Decreto MiPAF del 04/04/2000 e nel Reg. (CE) n. 827/2000, che modifica il Reg. (CE) n. 2461/2000 all'art. 4, par. 4. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sarà consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovrà ritenersi nullo.

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il deposito delle domande di modifica, il richiedente conserva il diritto al pagamento per superfici soltanto se informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di pagamento per superfici (le superfici non più oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate; ciò dovrà essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'AG.E.A.).
Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A. la copia del contratto modificato o rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda di pagamento per superfici.

Le domande di pagamento per superficie con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24, 65) o alla trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50, 66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate.
Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle superfici messe a riposo no-food e si applica il riproporzionamento delle altre colture, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali.

Il pagamento per superfici per i terreni messi a riposo può essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:

1. è stata consegnata la quantità di materia prima per cui il produttore si era impegnato;
2. è stata presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 31 dicembre per le colture a semina primaverile);
3. è stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore;
4. è stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunità, le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantità prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia).

In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto.

Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo. Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato è irrogata la sanzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (CE) n.2419/2001 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili al pagamento per superfici prevista per il riposo delle terre).

Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varietà di semi oleosi sono riportate nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa ad ettaro per gli ettari coltivati, deve essere espressa in chilogrammi.
Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamità naturali o danni da animali) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore può comunicare all'AG.E.A. per mezzo di un modello "lettera di variazione" (riferimento all'allegato C DM 04/04/2000) la nuova quantità per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia giurata di parte, trasmessa in originale all'AGEA.

7.2.3.2.3 Set-aside pluriennale

I produttori possono richiedere il pagamento relativo al ritiro dei terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra i 2 e i 5 anni. . Le superfici impegnate devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo "64", "65", "66". A tale scopo, il coltivatore interessato deve sottoscrivere l'impegno nel modello di domanda ed indicare il numero di anni per i quali sottoscrive l'impegno.
Inoltre, deve indicare le particelle prescelte indicando i seguenti valori nella colonna B:
- 1, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno;
- 2, per le superfici già oggetto di impegno pluriennale.

Il coltivatore ha la facoltà di recedere dalla scelta effettuata senza alcuna penalità solo nelle seguenti fattispecie:

- nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/99;
- in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A.

Le particelle ritirate dalla produzione per un periodo superiore all'anno beneficiano del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20, par. 2 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo è tenuto a rimborsare un importo pari al 5% del pagamento per superficie versato per la campagna precedente sulle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del reg. (CE) n. 2316/99). Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore si è impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite (art. 20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che voglia recedere, anche parzialmente, dall'impegno assunto deve inviare un'apposita comunicazione all'AGEA - U.O. 67, via Palestro 81 00185 Roma, comprendente i dati identificativi delle superfici oggetto di recesso.

7.2.4 Art. 7 reg. (CE) n. 1251/99

Le domande di pagamento non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Tuttavia le domande di pagamento per superfici destinate alla produzione di fibre e eventualmente alla relativa messa a riposo obbligatoria possono essere presentate per i terreni che hanno beneficiato di un aiuto concesso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio del 26 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, durante almeno una delle campagne dal 1998/99 al 2000/2001 (art. 1 punto 5) del reg. (CE) n. 1672/2000, recante modifica al reg. (CE) n. 1251/99). E' possibile che le superfici originariamente dichiarate ammissibili vengano dichiarate inammissibili, al posto di altre diventate nel frattempo ammissibili (art. 7 del reg. (CE) n. 1251/99).

In nessun caso lo scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi (art. 2 reg. (CE) n. 2316/99).
I produttori che presentano domande di sostituzione dei terreni non possono richiedere a premio (in tutto o in parte) le superfici originariamente ritenute ammissibili e di cui si richiede la sostituzione, per conseguire prodotti ricadenti nell'ambito del regime di sostegno.

E' necessario effettuare controlli intesi a verificare che:

1. i terreni precedentemente inammissibili al pagamento per superfici siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1251/99;
2. le superfici per le quali è stata consentita la sostituzione siano state effettivamente impiegate a colture diverse da cereali, semi oleosi, piante proteiche, lino non tessile, lino da fibra e canapa.

Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento non dovranno eccedere la superficie massima coltivabile a seminativi presente sul "REGISTRO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DALLE RICHIESTE DI SOSTITUZIONE".
Le superfici per le quali la sostituzione è stata richiesta ed autorizzata (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece essere state dichiarate alle seguenti colture:

Codice utilizzo	Descrizione	Coltura/varietà dichiarata in colonna
001	MAIS	Tutte
002	GRANO DURO	Tutte
003	ALTRI CEREALI	Tutte
004	SOIA	Tutte
005	GIRASOLE	Tutte
006	COLZA E RAVIZZONE AUTUNNALE	Tutte
007	PROTEAGINOSE	Tutte
008	COLTURE CONSOCIATE	Tutte
009	MESSA A RIPOSO	Tutte
064	MESSA A RIPOSO PLURIENNALE	Tutte
014	LINO NON TESSILE	Tutte
024	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE	Tutte
065	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PLURIENNALE	Tutte
050	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	Tutte
066	MESSA A RIPOSO NON ALIMENTARE PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS PLURIENNALE	Tutte
055	LINO DA FIBRA	Tutte
056	CANAPA	Tutte

In caso di mancato riscontro di tale condizione, la particella dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sarà esclusa dal pagamento del premio e considerata ai fini del computo delle penalità.
Si effettuano le medesime verifiche anche sulle particelle dichiarate su piani di sostituzione respinti, onde evitare che il divieto venga aggirato.

In attesa del completamento dell'istruttoria sulle domande di sostituzione, in via cautelativa, tutte le particelle elencate nel piano di sostituzione in corso di approvazione saranno escluse dal pagamento del premio e considerate ai fini del computo delle penalità.

L'Amministrazione, unicamente per le domande il cui esito è risultato negativo, provvederà a notificare ai rispettivi coltivatori il suddetto esito entro 75 giorni decorrenti dalla data di deposito delle domande.

7.3 Controlli sull'ammissibilità del pagamento

7.3.1 Base di calcolo

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per superficie, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture.
Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Se l'imprenditore non ha potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

7.3.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso

Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verrà ridotta, in relazione ad un gruppo di colture dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata", secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001.
Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non è superiore al 20 % della superficie determinata.
Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi.

La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo: [(superficie dichiarata - superficie "determinata") / superficie "determinata"] * 100.
I calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno determinati sulla base dei gruppi di coltura.

Riepilogo:

ESITO DEL CONTROLLO	% SCOSTAMENTO	SUPERFICIE AMMISSIBILE
Assoluta concordanza	0	Quella dichiarata
In tolleranza	(0 - 3) e al massimo 2 ha	Quella "determinata"
In tolleranza	(3 - 20)	Quella "determinata" meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Nessuna

Quando l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata è superiore al 30% e fino al 50%, relativamente alla superficie globale determinata, l'aiuto a cui l'imprenditore avrebbe avuto diritto, non è concesso per l'anno civile considerato.
Se la differenza è superiore al 50 %, al produttore non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed inoltre l'Amministrazione provvede a detrarre l'importo calcolato dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92, ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

Di seguito sono riportati alcuni esempi che descrivono le modalità di attribuzione della superficie ammessa, della superficie non ammessa e della superficie penalizzata a singoli utilizzi/colture.

ESEMPI SUL CALCOLO DELL'ESITO UTILIZZANDO I GRUPPI DI COLTURE

Esempio numero 1 : gruppo colture con tutti gli utilizzi in tolleranza (cfr. esito 3)

	calcolo ammissibile, non ammesso e penalizzato per utilizzo (calcolo effettuato fino alla campagna 2001)							ricalcolo ammesso, non ammesso e penalizzato sui singoli utilizzi				
Codice Utilizzo	Sup. Dichiar.	Sup. Accertato	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile	Sup. Non ammesso	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile
3	30,00	26,00	4,00	15,38	3	8,00	18,00	4,00	15,38	3	8,00	18,00
5	60,00	53,00	7,00	13,21	3	14,00	39,00	7,00	13,21	3	14,00	39,00
6	10,00	9,00	1,00	11,11	3	2,00	7,00	1,00	11,11	3	2,00	7,00
Totale	100,00	88,00	12,00			24,00	64,00	12,00			24,00	64,00
Totale per gruppo	100,00	88,00										

In questo caso le superfici ammesse in liquidazione non variano rispetto a quanto si ammetteva per singolo utilizzo. La stessa situazione si ha quando tutti gli utilizzi componenti il gruppo sono in assoluta concordanza, o nel caso in cui ci sono utilizzi in tolleranza e altri in assoluta concordanza, ma con accertato uguale al dichiarato.

Esempio numero 2 : gruppo colture con utilizzi in tolleranza (cfr. esito 3) e fuori tolleranza (cfr. esito 5), e almeno un utilizzo in assoluta concordanza con superficie determinata superiore alla dichiarata:

	calcolo ammissibile, non ammesso e penalizzato per utilizzo (calcolo effettuato fino alla campagna 2001)							ricalcolo ammesso, non ammesso e penalizzato sui singoli utilizzi				
Codice Utilizzo	Sup. Dichiar.	Sup. Accertata	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile
3	30,00	45,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00
5	60,00	42,00	18,00	42,86	5	42,00	0,00	3,79	9,02	3	7,58	48,63
6	10,00	9,00	1,00	11,11	3	2,00	7,00	0,21	2,33	3	0,42	9,37
Totale	100,00	96,00	19,00			44,00	37,00	4,00			8,00	88,00
Totale per gruppo	100,00	96,00										

In questo caso le superfici ammesse in liquidazione sono superiori a quelle precedenti, in quanto la maggiore superficie determinata sull'utilizzo 3 (cfr. prima colonna della tab.) compensa (in modo proporzionale) quella determinata in meno sugli altri due utilizzi, facendo sì che entrambi vengano liquidati in misura maggiore rispetto a quanto avveniva in precedenza. Nessuna superficie ammessa supera la determinata.

Esempio numero 3 : gruppo colture con almeno un utilizzo fuori tolleranza (cfr. esito 5) e un utilizzo con superficie richiesta maggiore rispetto alla superficie accertata:

	calcolo ammissibile, non ammesso e penalizzato per utilizzo (calcolo effettuato fino alla campagna 2001)							ricalcolo ammesso, non ammesso e penalizzato sui singoli utilizzi				
Codice Utilizzo	Sup. Dichiar.	Sup. Accertata	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile	Sup. Non ammessa	% Scostamento	Esito	Sup. Penalizz.	Sup. Ammissibile
3	30,00	30,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00	0,00	0,00	1	0,00	30,00
5	60,00	42,50	17,50	41,18	5	42,50	0,00	0,00	0,00	1	0,00	60,00
6	0,50	18,00	0,00	0,00	1	0,00	0,50	0,00	0,00	1	0,00	0,50
Totale	90,50	90,50	17,50			42,50	30,50	0,00			0,00	90,50
Totale per gruppo	90,50	90,50										

In questo caso viene completamente ammessa la superficie ad utilizzo 5 in presenza della superficie determinata ad utilizzo 6, anche se questa non è stata dichiarata in domanda.

7.3.3 Inadempienze intenzionali

Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verrà detratto, ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 (seminativi e zootecnia), ai quali l'imprenditore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

7.3.4 Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.

7.3.5 Sospensioni

L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarità che comportino la necessità di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvederà a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

7.4 Controlli a campione delle dichiarazioni

Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli oggettivi in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
La superficie misurata viene espressa come superficie proiettata nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, per il calcolo dell'importo da ammettere all'aiuto, viene presa in considerazione la superficie dichiarata (31, par. 1 Reg. 2419/2001). In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo 7.3.2, della presente circolare, "Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso". Nel caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente l'imprenditore è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno considerato e verrà sottoposto alle sanzioni già descritte al paragrafo 7.3.3, della presente circolare, "Inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.

Qualora a seguito dei controlli oggettivi venga accertata una minore coltivazione di un prodotto a vantaggio di un altro prodotto per il quale è stato richiesto il pagamento per superfici, la superficie "accertata in eccesso" su quest'ultima coltura deve essere attribuita (con limitazione della superficie accertata a quella dichiarata nel caso di condivisioni e, comunque, nei limiti del richiesto) ai restanti seminativi per i quali è avvenuto il minore accertamento. Si prevede, dunque, previa esclusione delle particelle sulle quali si siano evidenziate delle irregolarità, una compensazione automatica nell'ambito di ciascuno dei gruppi di utilizzi per zona, purché dichiarati, indifferentemente per i piccoli e i grandi produttori.

Tale ridistribuzione, tuttavia, avverrà solo dopo che la medesima operazione sia stata effettuata nell'ambito dell'utilizzo in esame, a prescindere dalla zona altimetrica di appartenenza.
L'art. 2, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale".
Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.
Di conseguenza, al fine di evitare ingiustificati vantaggi a taluni produttori, la compensazione automatica all'interno di un medesimo gruppo di coltura deve essere effettuata nel caso in cui la superficie aziendale si estenda:
- nella medesima zona;
- in zone con rese uguali;
- in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa maggiore;
- in zone con rese diverse, ma la superficie sia accertata in eccesso nella zona con resa minore.

7.5 Controlli sulle superfici

La totalità delle particelle da controllare, dichiarate a contributo e a foraggere, viene verificata in campo attraverso un sopralluogo di tipo “speditivo”, volto alla verifica della corrispondenza tra la coltura in atto e la coltura dichiarata dal produttore.

La verifica della presenza dell’utilizzo dichiarato potrà avvenire attraverso l’osservazione della coltura in piedi o dei residui colturali (es. coltura in piedi, stoppie, stocchi, arato con residui, 2° raccolto con residui).

Le colture dichiarate devono rimanere in essere fino all’inizio della fioritura in condizioni normali di crescita (art. 1, comma 4 decreto MiPAF 4 aprile 2000). Fanno eccezione le colture di grano duro, canapa, piante proteiche e leguminose per le quali i requisiti normativi indicano le seguenti date:

- grano duro: fino al 30 giugno. Se per circostanze climatiche favorevoli le operazioni di raccolta dovessero essere anticipate, le superfici non devono essere occupate da altre colture fino a tale data;
- piante proteiche: fino alla fase di maturazione lattea;
- leguminose in grani: fino alla fase di completa maturazione e raccolta;
- canapa: fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

7.5.1 Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

7.5.1.1 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside
Se all’interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma
Nel caso in cui l’area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

7.5.1.2 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq per le piante piccole e per 10 mq , per le piante grandi.

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

7.5.2 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:
- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione dell'utilizzo set aside, il quale non è compatibile con superfici utilizzate per scopi di lucro.

7.5.3 Tare

Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2419/01, le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22 del reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.

7.5.4 Tolleranza tecnica di misurazione

In riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità .

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.
Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella così calcolata:
Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di

una particella è inferiore al ± 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

7.5.5 Coltura non ordinaria

"Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende l'ordinaria tecnica di coltivazione... e per superfici interamente seminate secondo le norme locali si intende 'l'ordinaria' tecnica di semina" (art. 1, comma 4 Decreto MIPAF 4 Aprile 2000).
Sono riconosciute ammissibili al pagamento le superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio della fioritura in condizioni normali di crescita; nel caso di semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno…a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data; nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99).

Facendo riferimento ai criteri sopra elencati, si definisce come coltura "ordinaria" quella coltura per la quale il produttore abbia rispettato tutte le tecniche agronomiche necessarie per uno sviluppo vegetativo "normale", secondo i criteri localmente riconosciuti.

Qualora il tecnico controllore riscontri la presenza della coltura in atto (non raccolta), dovrà valutare l'ordinarietà della coltura prendendo in considerazione principalmente la densità di piante a mq e lo sviluppo delle stesse.

Il tecnico, in base ai concetti di ordinarietà sopra esposti, dovrà verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente.

Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria è necessario effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema.

In ottemperanza all'art. 1 del Reg. CE n.1157/2001, "le superfici interamente seminate la cui coltura, mantenuta secondo le norme locali, non arriva alle scadenze fissate…in seguito a circostanze climatiche particolari, riconosciute dagli Stati membri, rimangono ammissibili al pagamento per superficie purché siano rimaste libere da altre occupazioni fino a tali scadenze".

L'art.1, comma 4bis del Decreto MiPAF 4 Aprile 2000 dispone che: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del Reg. (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche particolari, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992, n. 185".

Nel corso del controllo in campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considererà la coltura come non ordinaria. In una fase successiva tali colture classificate in campo come non ordinarie, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AGEA, saranno considerate ammissibili.

7.6 Rispetto dei requisiti ambientali

Il regolamento CE n.1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce ‘Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune’ delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 15 settembre 2000 e successiva integrazione dell’8 marzo 2001 stabilisce che i pagamenti dei settori seminativi (Reg. 1251/99), leguminose in grani, lino, canapa, tabacco, sementi, riso sono riconosciuti integralmente ai beneficiari solo qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione ambientale:

- manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti
- attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.

La circolare attuativa AGEA n. 56 del 09/07/2001 definisce le modalità di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in materia di protezione ambientale.

7.7 Incontro aziende campione e chiusura procedimento amministrativo

Nel caso in cui dall’esecuzione dei controlli emerga una delle seguenti problematiche:

- Discordanza fra la superficie dichiarata ed accertata;
- Irregolarità amministrative quali i superi tra particelle catastali dichiarate da più produttori;
- Particelle con problemi di identificazione territoriale o catastale;
- Mancato rispetto dei requisiti ambientali (Reg. Ce N. 1259/99);

verrà effettuato un incontro con il produttore, che riceverà una lettera di convocazione al proprio domicilio tramite raccomandata A/R. La convocazione non seguita dalla presentazione presso la sede di convocazione costituisce formale notifica – ai sensi della Legge 241/90 - della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati al produttore nella lettera di convocazione (all. 13.2 alla presente circolare)

Qualora la convocazione sia seguita dalla presentazione del produttore o dal suo delegato, il confronto in contraddittorio con il produttore/delegato avviene effettuando:

- la verifica della presenza e della idoneità della documentazione richiesta nella lettera di incontro;
- il riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
- il riconoscimento sugli ingrandimenti fotografici dei limiti naturali di coltivazione;
- la misurazione delle colture e delle superfici dichiarate;
- la visualizzazione delle foto di campo.

In caso di discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, il produttore ha la possibilità di richiedere una nuova verifica in campo delle particelle con superficie discordante.

Al termine dell’incontro è prevista la stesura di un “verbale di incontro” - Relazione di controllo prevista dall’Art. 20 del Reg. 2419/01- (All. 13.3 alla presente circolare), nonché il rilascio della “mappetta” aziendale costituita dalla stampa, in formato A4, della porzione di territorio comprovante il controllo effettuato.

Saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore.

I risultati dei controlli sono relativi esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto. La superficie accertata e verbalizzata sulle particelle in

supero non viene considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto è necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli altri dichiaranti.

Entro 20 giorni civili dalla data del verbale, è possibile inoltrare presso l'AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità.

La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato, comporta che non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in campo. Pertanto, saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i predetti esiti tecnici.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

8 INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER PRODUTTORI DI CARNI OVINE O CAPRINE

Il produttore interessato alle previdenze comunitarie di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001 deve indicare, in conformità alla disposizione del decreto ministeriale del 19/03/2002, nella domanda di aiuto per superficie tutte le particelle che determinano la superficie a fini agricoli, segnalando quelle sulle quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la casella ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro B della domanda di aiuto per superfici esclusivamente per le aziende la cui ubicazione ricade in comuni parzialmente svantaggiati.

9 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI

Ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 2342/99, il produttore zootecnico che intende beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione deve precisare, nella domanda di aiuto per "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11/01/2002), "la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da altra superficie foraggera. [...] Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per l'estensivizzazione, quelle superfici coltivate con le colture riportate nell'allegato 4". Tali colture sono individuate, nell'ambito della domanda di aiuto per "superfici" dai codici varietà da 1 a 18 e dai codici 20, 21, 22 e 59. Ai sensi dell'art. 17 del citato Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001, "la superficie a pascolo è individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi; sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici 36 e 37, purchè dichiarati nel codice utilizzo 13".

Le superfici ammissibili ai fini dell’erogazione dell’aiuto dei premi zootecnici dovranno essere determinate sulla base delle seguenti indicazioni:

a) nel caso di domande non valide o multiple, oppure che presentano irregolarità tali da non consentire l’erogazione dell’aiuto, la superficie ammissibile a foraggiere ai fini del calcolo dei premi zootecnici è da considerarsi nulla;
b) nel caso di domande valide o multiple che non presentano irregolarità di cui al punto precedente, la superficie ammissibile a foraggiere è quella determinata dopo i controlli oggettivi e amministrativi, al netto delle eventuali penalità.

10 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

11.1 Partecipazione al procedimento

AGEA provvederà ad inviare, entro il 30 settembre 2003, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di superfici riferite al raccolto 2003 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

11.2 Provvedimento definitivo

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.
Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 31.01.2004.

12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il rinvio, indicato sul modulo domanda, delle eventuali controversie, agli Organismi previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi di contenzioso afferente la domanda, allo Sportello di Conciliazione o alla Camera Arbitrale, appositamente istituiti per garantire la definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Firmato: Il Titolare Paolo Gulinelli

13 ALLEGATI

13.1 FAC SIMILE DELLA DOMANDA

- fac simile del modulo di domanda di pagamento per superfici – raccolto 2003;
- note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento per superfici – raccolto 2003

1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA

311

DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
RACCOLTO 2003
Reg. CE n. 1251/99

N° domanda presentata nell'anno 2002

Finalità di presentazione della domanda:

- ☐ Domanda iniziale
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001
- ☐ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 2419/2001

In sostituzione della domanda N. ______

Pagamento per superficie per impresa con produttività

- ☐ maggiore di 92 t. di cereali, colture proteiche, lino e canapa, semi oleosi
- ☐ non superiore a 92 t. di cereali, colture proteiche, lino e canapa, semi oleosi

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

☐ BARRARE SE DITTA INDIVIDUALE

PARTITA IVA (Obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO M F

CODICE FISCALE

QUADRO B - SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AIUTO

		ettari	are			ettari	are
SUPERFICIE A **MAIS**	B1			SUPERFICIE A **VECCE**	B12		
SUPERFICIE A **GRANO DURO**	B2			SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE**	B13		
SUPERFICIE A **ALTRI CEREALI**	B3			SUPERFICIE A **RISONE**	B14		
SUPERFICIE A **SOIA**	B4			SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI**	B15		
SUPERFICIE A **GIRASOLE**	B5			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	B16		
SUPERFICIE A **COLZA E RAVIZZONE**	B6			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO PLURIENNALE**	B17		
SUPERFICIE A **LINO NON TESSILE**	B7			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	B18		
SUPERFICIE A **LINO DA FIBRA**	B8			SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD**	B19		
SUPERFICIE A **CANAPA**	B9			SUPERFICIE A **MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**	B20		
SUPERFICIE A **LENTICCHIE**	B10			SUPERFICIE A **MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**	B21		
SUPERFICIE A **CECI**	B11			**TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE IL PAGAMENTO**	B22		

		ettari	are
Totale superfici a foraggio da destinare alla trasformazione Reg. CEE 603/95	B23		
Totale superficie destinata al pascolo di bestiame ovicaprino	B24		
Superficie a foraggere	B25		
Superficie ad altre utilizzazioni	B26		
Superficie a sementi certificate	B27		
Totale superficie aziendale (B22+B23+B25+B26+B27)	B28		
Superficie a **GRANO DURO** per la quale si richiede **l'aiuto integrativo**	B29		
di cui aiuto supplementare in zone tradizionali			
di cui aiuto specifico in zone non tradizionali			

QUADRO C - FIRMA ED AUTENTICA DELLA FIRMA

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO: ______ N. ______

RILASCIATO DA: ______ IL: ______

DATA DI SCADENZA: ______

(*) N.B.: L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

Fatto a: ______ il: ______

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione del pagamento per le superfici indicate nel quadro B della presente domanda e a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con particolare riguardo alle dichiarazioni e gli impegni riportati nel successivo quadro G.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. n. 743, del 1 luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Ai sensi della Legge 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Firma del richiedente o del rappresentante legale

QUADRO D - SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE PER L'AGEA

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

COPIA MECCANOGRAFICA PER L'AGEA
COPIA PER IL RICHIEDENTE

2 ☐

☐

311

QUADRO A1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

1

RICHIEDENTE

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

2

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov., Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

3

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov., Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

4

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica)/TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) | SESSO: M F | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO, NUMERO

COD. ISTAT (Prov., Comune) | COMUNE | PROV. | C.A.P.

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO: CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE			1 CASI PARTICOLARI	2 DATI CATASTALI				3 TIPO DI CONDUZ.	4 SUPERFICIE CATASTALE		5 CODICI COLTURA E/O VARIETÀ		6 SUPERFICIE UTILIZZATA		7 ZAS OVINI/CATEGORIA 8
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO Ettari | Are

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Note:

N.B. Qualora i **Quadri E** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

☐

☐

3 ☐

☐

311

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: | DESCRIZIONE:

	COMUNE			CASI PARTICOLARI [1]	DATI CATASTALI			[3]	TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		ZAS OVINI/CATEGORIA [8]
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE [2]	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: | DESCRIZIONE:

	COMUNE			CASI PARTICOLARI [1]	DATI CATASTALI			[3]	TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		ZAS OVINI/CATEGORIA [8]
	COD. ISTAT Prov.	COD. ISTAT Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE [2]	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Note: ....

N.B. Qualora i **Quadri E** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

☐

☐

4

311

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: | — DESCRIZIONE:

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		ZAS OVINI/CATEGORIA 8
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
	Prov.	Comune														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: | — DESCRIZIONE:

	COMUNE 1			CASI PARTICOLARI 2	DATI CATASTALI 3				TIPO DI CONDUZ. 4	SUPERFICIE CATASTALE 5		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ 6		SUPERFICIE UTILIZZATA 7		ZAS OVINI/CATEGORIA 8
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
	Prov.	Comune														
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

Note: ....

N.B. Qualora i **Quadri E** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI E1**

5

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE: ____ DESCRIZIONE: ____

	COMUNE [1]			CASI PARTICOLARI [2]	DATI CATASTALI [3]				TIPO DI CONDUZ. [4]	SUPERFICIE CATASTALE [5]		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ [6]		SUPERFICIE UTILIZZATA [7]		ZAS OVINI/CATEGORIA [8]
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB								
	Prov.	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari ____ Are ____

QUADRO F - INFORMAZIONI GENERALI

SEZ. I - AIUTO INTEGRATIVO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA o delle seguenti zone non tradizionali: Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza)

Allega obbligatoriamente copia delle fatture di acquisto della semente ☐ [1]

QUANTITATIVO DI SEMENTE CERTIFICATA UTILIZZATA [2]

Kg. ____ di cui: PREBASE ____ BASE ____ Iª RIPRODUZIONE ____ IIª RIPRODUZIONE ____

SEZ. II - COLZA

Si allega: ☐ Copia delle fatture di acquisto della semente

SEZ. III - LINO DA FIBRA

Allega obbligatoriamente: originali dei cartellini varietali n. ____ ☐ copia delle fatture di acquisto delle sementi

SEZ. IV - CANAPA

Allega obbligatoriamente: gli originali dei cartellini varietali n. — quantitativo di semente certificata utilizzata (kg)

1 impiegata per il no-food: ____ ____

2 altri impieghi: ____ ____

SEZ. V - MESSA A RIPOSO

Superficie messa a riposo no-food pluriennale per la produzione di biomassa (art. 6 par. 3, 2° capoverso Reg. (CE) n. 1251/99) — F 1 ettari ____ are ____ [1]

Superficie totale impegnata per ritiro pluriennale per un periodo non superiore a 5 anni — F 2 ettari ____ are ____

n. anni di impegno ____

POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) ☐ SI ☐ NO [2]

COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO-FOOD) O UNA DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA. [3]

	COD. ISTAT [1]		Cod. coltura [2]	Cod. utilizzo [3]	Varietà [4]	Resa (t/ha) [5]	Produzione prevista (Kg.) ad uso:		COD. ISTAT [1]		Cod. coltura [2]	Cod. utilizzo [3]	Varietà [4]	Resa (t/ha) [5]	Produzione prevista (Kg.) ad uso:		
	Provincia	Zona					non alimentare [6]	alimentare [7]	Provincia	Zona					non alimentare [6]	alimentare [7]	
1																	6
2																	7
3																	8
4																	9
5																	10

SEZ. VI - SUPERFICI FORAGGERE PER IL CALCOLO DEGLI UBA

Superficie a pascolo — F 3 ettari ____ are ____

Il produttore dichiara che almeno il 50% della superficie foraggera a propria disposizione nella corrente campagna di commercializzazione è costituita da pascolo e richiede:

1 ☐ di partecipare al regime di premio per l'estensivizzazione ☐ inferiore a 1,4 UBA/ha ☐ tra 1,4 e 1,8 UBA/ha

SEZ. VII - MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ 1 - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE - riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

Codice ABI - Codice CAB ____ N. conto corrente ____ Istituto ____

Agenzia ____ Comune ____ Prov. ____ C.A.P. ____

☐ 2 - emissione di assegno non trasferibile

ATTENZIONE: DA NON STACCARE

6

311

QUADRO G - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione del pagamento per le superfici indicate nel Quadro B della presente domanda.
A tal fine, sotto la propria responsabilità
dichiara:
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del pagamento per superfici;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- che le superfici per le quali si richiede il pagamento ai sensi del Reg. (CE) n. 1251/99, erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 1251/99;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli art. 32 e 33 del Reg. (CE) n. 2419 del 11/12/2001;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

1 ☐ di non aver presentato altre domande di pagamento per superfici;

oppure:

2 ☐ che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

3 ☐ di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di pagamento per superfici;

oppure:

4 ☐ di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di pagamento per superfici escluse quelle destinate a semina primaverile, per le quali la presente costituisce **un'intenzione di semina** e sulle quali **si impegna a seminare**;

5 ☐ di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile e/o lino da fibra per cui si richiede il pagamento;

6 ☐ di utilizzare per la coltivazione della canapa solo le varietà ammesse ai sensi del Reg. CE 2316/99;

7 ☐ che il raccolto della canapa interverrà immediatamente dopo l'inizio della fioritura nel rispetto della normativa vigente;

8 ☐ che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più zone del piano di regionalizzazione;

9 ☐ di essere il legittimo ed esclusivo conduttore dei terreni individuati nei quadri E per i quali si richiede il pagamento per superfici;

10 ☐ di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;

si impegna:

1 ☐ a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto;

2 ☐ a provvedere alla trasformazione in biogas nella propria azienda della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto della dichiarazione d'impegno;

allega:

1 ☐ fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido;

2 ☐ documentazione per richiedere le informazioni antimafia (certificato camerale);

3 ☐ copia di dichiarazioni di impegno di trasformazione in biogas nella propria azienda n. ______

4 ☐ copia di contratti di coltivazione n. ______ (obbligatorio per il no-food)

5 ☐ allegati E1 n. ______

6 ☐ copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali (facoltativa);

7 ☐ documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri E;

8 ☐ documentazione giustificativa del titolo di conduzione;

9 ☐ fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda (facoltativa);

10 ☐ fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativa);

11 ☐ dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni;

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI
Reg. CE n. 1251/99

RACCOLTO 2003

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali Allegati E1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AGEA entro le ore 17.00 del 29 aprile 2003:

- **in duplice copia, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta che viene distribuita contemporaneamente alla modulistica.**

Sulla busta, già preintestata, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e, barrando le apposite caselle, segnalare quanto richiesto.

Nell'introdurre la domanda nella busta si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della busta il numero della domanda ed il relativo codice a barre.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Attenzione: Il produttore interessato al pagamento dell'aiuto per superfici e al calcolo degli U.B.A. deve obbligatoriamente compilare un'unica domanda comprendente sia i prodotti a premio che le superfici a foraggere.

N° domanda presentata nell'anno precedente
Indicare, se presentata, il numero della domanda di pagamento per superfici - raccolto 2002.

Finalità di presentazione della domanda
Barrare la casella 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 2419/2001' nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal sopracitato articolo, in totale sostituzione della domanda precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima di semina fissata dalla normativa in vigore; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.
Barrare la casella 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 2419/2001' nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

Pagamento per superficie per impresa:
Barrare la casella corrispondente alla produttività aziendale.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE
Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare l'attribuzione dell'aiuto.

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, va barrata la relativa casella e va obbligatoriamente indicata la PARTITA IVA del richiedente (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Inoltre, se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro anche i campi relativi a COGNOME, NOME, SESSO, CODICE FISCALE del richiedente; altrimenti, va riportata la sola denominazione nel campo RAGIONE SOCIALE (così come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA).

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, NON va barrata la casella DITTA INDIVIDUALE e vanno obbligatoriamente compilati i dati relativi a PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione della Partita IVA).
Qualora ricorrano le condizioni per l'esonero dal possesso della Partita IVA, va barrata la relativa casella 10 delle dichiarazioni finali.
Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, devono essere compilati anche i campi relativi a NOME e SESSO del richiedente.

QUADRO B - SUPERFICI PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PAGAMENTO

Riga B1 - Indicare la superficie coltivata a MAIS, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 1.
Riga B2 - Indicare la superficie coltivata a GRANO DURO, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo di utilizzo = 2.
Riga B3 - Indicare la superficie ad ALTRI CEREALI (escluso mais e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 3.
Riga B4 - Indicare la superficie coltivata a SOIA, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 4.
Riga B5 - Indicare la superficie coltivata a GIRASOLE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 5.
Riga B6 - Indicare la superficie coltivata a COLZA E/O RAVIZZONE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 6.
Riga B7 - Indicare la superficie coltivata a LINO NON TESSILE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 14.
Riga B8 - Indicare la superficie coltivata a LINO DA FIBRA, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 55.
Riga B9 - Indicare la superficie coltivata a CANAPA, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 56.
Riga B10 - Indicare la superficie coltivata a LENTICCHIE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 16
Riga B11 - Indicare la superficie coltivata a CECI, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 17
Riga B12 - Indicare la superficie coltivata a VECCE, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 18.
Riga B13 - Indicare la superficie coltivata a PIANTE PROTEICHE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 7.
Riga B14 - Indicare la superficie coltivata a RISONE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 19.
Riga B15 - Indicare la superficie coltivata a SEMINATIVI CONSOCIATI riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 8.
Riga B16 - Indicare la superficie MESSA A RIPOSO, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 9.
Riga B17 - Indicare la superficie MESSA A RIPOSO PLURIENNALE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 64.
Riga B18 - Indicare la superficie MESSA A RIPOSO NO-FOOD, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 24.
Riga B19 - Indicare la superficie MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 65.
Riga B20 - Indicare la superficie MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 50.
Riga B21 - Indicare la superficie messa a riposo pluriennale no-food per la trasformazione in biogas nella propria azienda, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 66.

Si rammenta che le imprese con produttività maggiore di 92 t di cereali sono tenute all'obbligo del ritiro dalla produzione del 10% delle superfici a seminativi oggetto di pagamento.
Tutti i produttori possono decidere di ritirare dalla produzione una quota volontaria fino al 12% delle superfici a seminativi oggetto di pagamento.

Riga B22 - Indicare il totale (somma delle righe da B1 a B21) della superficie a seminativo per la quale si richiede il pagamento.
Riga B23 - Indicare la superficie investita a FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE, riportando la somma dei Quadri E con tipo utilizzo = 15.
Riga B24 - Indicare la superficie destinata al pascolo di bestiame ovicaprino riportando la somma di tutte le superfici indicate nei Quadri E di qualsiasi tipo utilizzo per le quali nella colonna 'Pascolo' sia stata barrata l'apposita casella.
Riga B25 - Indicare la superficie investita a FORAGGERE, PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 13;
Riga B26 - Indicare la superficie ad ALTRE UTILIZZAZIONI, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con tipo utilizzo = 10.
Riga B27 - Riportare la superficie a SEMENTI CERTIFICATE riportando la somma della superficie dei Quadri B con tipo utilizzo = 57.
Riga B28 - Riportare la superficie aziendale totale, sommando le righe B22, B23, B25, B26, B27.
Riga B29 - Indicare la superficie a GRANO DURO per la quale si richiede l'AIUTO INTEGRATIVO. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede il pagamento per superfici (riga B2). Indicare, inoltre, la distribuzione della superficie tra zone tradizionali e non tradizionali.

QUADRO C - FIRMA ED AUTENTICA DELLA FIRMA

L'autentica, nelle forme previste dalla vigente normativa, riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato

secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 675 del 31/12/96.

QUADRO D - SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Questo riquadro non deve essere compilato.

QUADRO A1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Riquadro I. - RICHIEDENTE
I campi relativi a DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA del richiedente devono essere obbligatoriamente compilati dai richiedenti che siano persone fisiche. Il titolare di ditta individuale è tenuto alla compilazione solo se sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto d'imposta coincide esattamente con il cognome e nome del titolare.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare obbligatoriamente tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica o ditta individuale) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui questa risulti diversa dal domicilio o sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE/ TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE

a) DITTA INDIVIDUALE
Se il richiedente è una ditta individuale, e sul certificato di attribuzione della Partita IVA la denominazione del soggetto di imposta NON coincide esattamente con il cognome e nome del titolare, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del titolare stesso.

b) ALTRO RICHIEDENTE
Se il richiedente non è una ditta individuale, ma è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.

QUADRO E - PIANO DI UTILIZZAZIONI DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri E presenti nella domanda di pagamento per superfici e gli eventuali Allegati E1 aggiuntivi devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro E dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico 'tipo di utilizzo', riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla Tabella I.

Ogni quadro è composto da venti righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO E1) riportando sempre il codice e la descrizione del tipo di utilizzo.

Riquadro I. - COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al Decreto MiPAF del 10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 30.6.2001 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:
1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.6.2001;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare);
7 = stato estero.

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. - TIPO DI CONDUZIONE
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
1 - in proprietà;
2 - in affitto;
3 - mezzadria;
4 - altre forme.

Riquadro 5 - SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 6 - CODICI COLTURA E/O VARIETA'
Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al 'tipo di utilizzo' in questione:

A - Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

tipo di utilizzo = **1 - MAIS (GRANTURCO)**
colonna A: indicare il tipo di mais a cui è investito la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS;
ATTENZIONE: tutti i coltivatori di mais in zone con resa mais uguale alla resa cereali sono tenuti a dichiarare la coltura all'interno del tipo di utilizzo 3 - ALTRI CEREALI.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **2 - GRANO (FRUMENTO) DURO**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **3 - ALTRI CEREALI**
colonna A: indicare il codice coltura del cereale a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella Tabella 2 sotto la voce 'ALTRI CEREALI' (escluso grano duro);
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **4 - SOIA**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **5- GIRASOLE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **6 - COLZA E RAVIZZONE**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la Tabella 5;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **14 - LINO NON TESSILE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **16 - LENTICCHIE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **17 - CECI**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **18 - VECCE**
colonna A: non riportare alcuna informazione;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **7 - PIANTE PROTEICHE**
colonna A: indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella Tabella 2 sotto la dicitura 'PIANTE PROTEICHE';
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **19 - RISONE**
colonna A: indicare il codice delle varietà seminate sulla particella o porzione di particella utilizzando la codifica riportata nella Tabella 4;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **8 - COLTURE CONSOCIATE**
colonna A e B: riportare su ciascuna colonna il codice coltura delle specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della Tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE. Se le specie utilizzate nella consociazione sono più di 2, indicare i codici delle 2 colture prevalenti;

tipo di utilizzo = **9 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della Tabella 6;
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **64 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della Tabella 6;
colonna B: il richiedente deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione utilizzando la seguente codifica:
1 = superfici messe a riposo per un periodo pluriennale non superiore ai 5 anni (nuovo impegno);
2 = superfici già oggetto di impegno pluriennale.

tipo di utilizzo = **24 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la fabbricazione (nella Comunità) di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** la stipula di un contratto di coltivazione) e/o nella Tabella 8 (prodotti per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione);
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **65 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la fabbricazione (nella Comunità) di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** la stipula di un contratto di coltivazione) e/o nella Tabella 8 (prodotti per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione);
colonna B: il richiedente deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione utilizzando la seguente codifica:
1 = superfici messe a riposo per un periodo pluriennale non superiore ai 5 anni (nuovo impegno);
2 = superfici già oggetto di impegno pluriennale.

tipo di utilizzo = **50 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la trasformazione diretta in biogas di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** una dichiarazione di impegno alla trasformazione);
colonna B: non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **66 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PLURIENNALE NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA**
colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la trasformazione diretta in biogas di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** una dichiarazione di impegno alla trasformazione);
colonna B: il richiedente deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione utilizzando la seguente codifica:
1 = superfici messe a riposo per un periodo pluriennale non superiore ai 5 anni (nuovo impegno);
2 = superfici già oggetto di impegno pluriennale.

tipo di utilizzo = **55 - LINO DA FIBRA**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la Tabella 9.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **56 - CANAPA**
colonna A: indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la Tabella 10.
colonna B: non riportare alcuna informazione;

Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

tipo di utilizzo = **13 - FORAGGERE**
colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati, in particolare, nella Tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE"; si rammenta comunque che le eventuali superfici investite a seminativi per le quali non si richiede il pagamento per superfici possono essere indicate come superfici foraggere;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **15 - FORAGGI da destinare alla trasformazione**
colonna A: indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati in particolare, nella Tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE";
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **10 - ALTRE UTILIZZAZIONI**
colonna A: indicare la coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella Tabella 2; a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad 'ALTRE UTILIZZAZIONI';
colonna B: non riportare alcuna informazione;

tipo di utilizzo = **57 - SEMENTI CERTIFICATE**
colonna A: indicare il codice specie a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella Tabella 11;
colonna B: non riportare alcuna informazione;

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA
Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varietà, etc.) la superficie utilizzata per la quale si richiede il pagamento o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di utilizzo = 10, 13 e 15), espressi in ettari ed are.
Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro E, se su di essa insistono diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro, colza, risone, lino da fibra, canapa, sementi certificate o messa a riposo) o su Quadri E diversi, se su essa insistono colture diverse.

Riquadro 8 - ZAS OVINI/CODICE CATEGORIA
Barrare la casella se la superficie in questione è destinata al pascolo del bestiame ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio). Nel caso di particella dichiarata ad utilizzo "sementi certificate" indicare per ciascuna particella o porzione di essa la categoria di semente impiegata, secondo la seguente codifica:
1 = prebase
2 = base
3 = I° riproduzione

Superficie totale di Quadro
Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 7.

QUADRO F - INFORMAZIONI GENERALI

SEZ. I ***Aiuto integrativo alla produzione di grano duro***

Riquadro 1.
L'aiuto integrativo per la produzione di grano duro è subordinato all'utilizzo di sementi certificate.
Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Riquadro 2.
Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata. Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto in causa è di **180** kg/ha.
Indicare inoltre il quantitativo (in kg) di ciascuna tipologia di semente certificata utilizzata.
N.B.: non è ammesso il reimpiego aziendale.

SEZ. II ***Colza***

Allegare copia delle fatture di acquisto della semente certificata e barrare la corrispondente casella.

SEZ. III ***Lino da fibra***

Il produttore che richiede l'aiuto specifico per il lino da fibra deve **obbligatoriamente** allegare in domanda le etichette ufficiali in originale (cartellini varietali) o copia delle relative fatture di acquisto delle sementi certificate utilizzate.

SEZ. IV ***Canapa***

I produttori che coltivano CANAPA, destinandola ad un impiego no-food (utiliz-

zo 24, 50, 65, 66 e coltura 60 o 78) o ad altri impieghi (utilizzo 56) devono indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata e specificare il numero dei cartellini varietali (in originale) allegati.

Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto per la CANAPA (utilizzo 56) è di 35 Kg/ha.

SEZ. V ***Messa a riposo***

Riquadro 1.

F1 - Indicare la superficie messa a riposo no-food impiegata a colture pluriennali per la produzione di biomassa (art. 6 reg. 1251/99 par. 3, 2° capoverso), riportando la somma delle particelle con utilizzo = 24 e/o 65 e codice destinazione (colonna A) desunto dalla Tabella 8.

F2 - Indicare il totale della superficie messa a riposo per un periodo superiore a 5 anni, riportando la somma delle particelle con utilizzo = 64 e/o 65 e/o 66. Indicare inoltre, nella casella corrispondente, il numero di anni per cui si assume l'impegno.

Riquadro 2. - POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA)
Segnalare se è presente il rischio di pascolo casuale, per le zone in cui è praticata ordinariamente la transumanza delle greggi, barrando l'apposita casella.

Riquadro 3. - Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice utilizzo = 24 e/o 65 e codici destinazione riportati nella Tabella 7) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice utilizzo = 50 e/o 66 e codici destinazione riportati nella Tabella 7).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona
Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (Decreto MiPAF del 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:
1 = montagna interna
2 = montagna litoranea
3 = collina interna
4 = collina litoranea
5 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà
Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice utilizzo, il codice destinazione riportato nella Tabella 7 e la descrizione della varietà utilizzata.

Colonna 5 - Resa (t/ha)
Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:
- per i cereali, nel Decreto MiPAF del 10 agosto 2001;
- per i semi oleosi, nella circolare AGEA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 2003;
- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare
Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 7 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare
Se l'azienda coltiva le stesse specie per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla trasformazione in biogas nella propria azienda anche su altre superfici per cui richiede la compensazione al reddito (dichiarate con codice utilizzo diverso da 24, 65, 50 o 66), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni.

SEZ. VI ***Superfici foraggere per il calcolo degli UBA***

F3 - Indicare la superficie investita a foraggere e destinata a pascolo, per la determinazione del coefficiente di densità aziendale, riportando la somma delle superfici dei Quadri E con utilizzo = 13 e codice coltura (colonna A) = 36, 37, 38.

Qualora il produttore intenda partecipare al regime di premio per l'estensivizzazione per il premio bovini maschi e vacche nutrici, dovrà barrare la relativa casella, indicando la fascia di densità aziendale che intende rispettare durante tutto l'anno in corso.

SEZ. VII ***Modalità di pagamento***

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

QUADRO G - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare:

- sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale. Si rammenta che nel caso in cui la presente domanda costituisca un'intenzione di semina per parte o per tutte le superfici a semina primaverile (cioè se è stata barrata la casella 4) non sarà necessario presentare ulteriore documentazione se le semine procederanno come indicato in domanda; in caso contrario bisognerà presentare una nuova domanda quale modifica del piano colturale.

- sotto la voce "allega":

- la casella relativa alla presenza della fotocopia di un documento di riconoscimento valido (obbligatorio se la sottoscrizione non è stata autenticata e non è stata apposta in presenza di un funzionario AGEA);
- la casella relativa alla presenza dei contratti di coltivazione (obbligatorio per i produttori che praticano la messa a riposo no-food). Occorre indicare anche il numero di contratti allegati;
- la casella relativa alla presenza di dichiarazione di trasformazione nella propria azienda (obbligatorio per i produttori che praticano la messa a riposo no-food per la produzione di biogas);
- le caselle corrispondenti agli altri allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda;
- la casella relativa alle informazioni antimafia eventualmente allegato.

AVVISO IMPORTANTE

Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, l'AGEA suggerisce di utilizzare l'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (compilare la sezione VII del Quadro F).
Questo consentirà di ricevere con maggiore celerità l'aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell'assegno, che comporterebbe notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti.

TABELLE DI CODIFICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)
2	GRANO DURO (FRUMENTO DURO)
3	ALTRI CEREALI
4	SOIA
5	GIRASOLE
6	COLZA E RAVIZZONE
7	PIANTE PROTEICHE
8	COLTURE CONSOCIATE
9	SUPERFICI MESSE A RIPOSO
64	SUPERFICI MESSE A RIPOSO PLURIENNALE
24	SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
65	SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PLURIENNALE (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
50	SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
66	SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PLURIENNALE PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/99)
55	LINO DA FIBRA
56	CANAPA
14	LINO NON TESSILE
16	LENTICCHIE
17	CECI
18	VECCE
19	RISONE
10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI PAGAMENTO)
13	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
15	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
57	SEMENTI CERTIFICATE

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA
	MAIS
1	Mais da granella
2	Silomais e mais ceroso
3	Mais dolce
	ALTRI CEREALI
4	Grano (frumento) tenero
5	Grano (frumento) duro
6	Frumento segalato
7	Segale
8	Orzo
9	Avena
10	Sorgo da granella
11	Insilati di cereali
12	Grano saraceno
13	Miglio
14	Scagliola
15	Altri cereali
	SEMI OLEOSI
16	Soia da granella
17	Girasole da granella
18	Colza e ravizzone da granella
59	Lino non tessile
	PIANTE PROTEICHE
20	Piselli allo stato secco
21	Fave e favette
22	Lupini dolci
	FORAGGERE
33	Erba medica
62	Erbaio di graminacee
63	Erbaio di leguminose
64	Erbaio misto
61	Lupinella
39	Mais da foraggio
38	Pascolo
36	Prato
37	Prato-pascolo
60	Sulla
34	Trifoglio
40	Altre foraggere
	ALTRE UTILIZZAZIONI
23	Riso
24	Barbabietola
25	Tabacco
65	Pomodoro
70	Patata
26	Altre piante orticole a pieno campo (aglio, insalata, cocomero, ecc.)
27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano, ecc.)
71	Piante da fibra: canapa
72	Piante da fibra: lino tessile
29	Piante oleifere (arachide, ricino)
19	Piselli allo stato fresco
73	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere ambientale ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99
74	Superfici imboschite ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99
32	Altre coltivazioni a seminativi
41	Vite
42	Olivo
43	Agrumi
44	Mele
45	Pere
46	Pesche
66	Altre pomacee
67	Altre drupacee
47	Altre piante arboree da frutto
48	Bosco misto
49	Piante arboree da legno
50	Altre piante arboree
51	Fiori a pieno campo
52	Fiori da serra
53	Piante ornamentali da appartamento
54	Orti familiari
55	Vivaio
56	Tare ed incolti
57	Fabbricati
58	Altro

TABELLA 3

UTILIZZO = 2

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE
001	Adamello
002	Adige
003	Agridur
112	Aldura
174	Alfaro
159	Amedeo
007	Appio
008	Appulo
009	Arcangelo
103	Arcobaleno
160	Avispa
114	Avanzi enrico
115	Baio
091	Balidurо
010	Balsamo
104	Bolo
154	Borello
083	Bracco
143	Bradano
013	Brindur
092	Bronte
116	Cannizzo
014	Capeiti 8
105	Cappelli
172	Caprì
155	Carioca
117	Castel porziano
084	Ceedur
093	Ciccio
017	Cirillo
119	Claudio
085	Colorado
076	Colosseo
120	Concadoro
018	Cosmodur
019	Creso
020	Crispiero
121	Curzio
022	Daunia
161	Derrick
023	Doral
183	Duetto
024	Duilio
122	Dupri
025	Durango
106	Durbel
094	Durfort
175	Dylan
071	Elios
162	Ermocolle
077	Exeldur
026	Fauno
027	Fenice
028	Fenix
163	Fiore
123	Flaminio
029	Flavio
078	Fortore
079	Gardena
107	Gargano
030	Gianni
144	Giotto
185	Giove
087	Giemme
164	Giusto
031	Granizo
032	Grazia
179	Grecale
124	Icaro
082	Ionio (ex Ares fino al 26.11.97)
095	Iride
125	Isa
073	Italo
034	Ixos
171	Karalis
173	Kievlanka
126	Latino
127	Lauria
035	Lemares
128	Lesina
178	Levante
036	Lira
088	Lloyd
169	Maduro
156	Marco
037	Marmilla
145	Meridiano
039	Messapia
096	Mongibello
108	Nefer
041	Neodur
130	Nerone
043	Norba
180	Normanno
044	Nudura
045	Ofanto
046	Olinto
146	Orobel
047	Parsifal
089	Pedrisco
131	Peleo
048	Peres
049	Perseo
168	Pianeta
147	Pietrfitta
080	Platani
052	Plinio
109	Poggio
148	Portobello
149	Portofino
170	PR 22 D40
090	Preco
132	Procace
133	Provenzal
177	Puma
150	Quadrato
054	Radioso
055	Ringo
134	Rodeo
098	Rusticano
137	Saadi
074	Salentino
100	San Carlo
075	Semolon
165	Silur
057	Simeto
081	Solex
157	Sorrento
101	Svevo
138	Tappo
176	Terra
166	Tiziana
151	Torrebianca
060	Tresor
139	Trinakria
062	Ulisse
063	Valbelice
065	Valnova
152	Valsalso
184	Valerio
110	Varano
067	Vento
141	Verdi
153	Vesuvio
158	Vetrodur
167	Vettore
142	Vezio
181	Vinci
182	Virgilio
186	Vitrico
102	Vitromax
069	Vitron
070	Zenit
140	Varietà iscritte nel catalogo comunitario alla data del 31 dicembre

TABELLA 4

UTILIZZO = 19

Codifica delle varietà di risone ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
44	Alba	105	Fragrance	33	Radon
15	Alfa	91	Gange	67	Redi
45	Alice	57	Garda	68	Ribe (euribe)
16	Alpe	92	Giada	69	Ringo
46	Arborio	101	Gladio	34	Riva
47	Arborio precoce	81	Graldo	106	Risone da seme
17	Arco	82	Icaro	70	Rocca
18	Argo	24	Ice	71	Roma
48	Ariete	83	Idra	9	Roncolo
88	Artico	25	Italico	35	Rosa marchetti
79	Artiglio	26	Italmochi	36	Rova
19	Asso	58	Koral	10	Rubino
49	Baldo	59	Lago	72	S.andrea
1	Balì	60	Lampo	37	Sara
2	Balilla	27	Lido	104	Saturno
20	Baraggia	28	Lomellino	38	Savio
50	Belgioioso	61	Lord	11	Selenio
51	Bonnet bell	62	Loto	12	Sereno
52	Bora	63	Marengo	13	Sesiamochi
89	Burma	29	Medusa	73	Smeraldo
53	Carnaroli	102	Mercurio	14	Sorriso
3	Castelmochi	93	Miara	86	Star
54	Cervo	84	Mida	74	Strella
4	Cripto	64	Nettuno	97	Tarriso
80	Dedalo	65	Nibbio	87	Thaibonnet
21	Dellmont	66	Onda	39	Titanio
5	Diana	30	Padano (Bahia)	40	Torio
55	Drago	94	Panda	41	Turbo
56	Elba	85	Pegaso	75	Vela
6	Elio	103	Perla	42	Veneria
7	Elvo	31	Piemonte	76	Viale
90	Eolo	95	Porto	43	Vialone nano
22	Europa	8	Precocissimo molina	77	Volano
23	Eurose	96	Prever	98	Zena
100	Flipper	32	Prometeo	78	Zenit
				099	Altro

TABELLA 5

UTILIZZO = 6

Codifica delle varietà di colza ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE
316	45W32
317	46A75
1	Accord
186	Acrobat
318	Acropolis
2	Activ
374	Adder
375	Adelie
467	Agat
188	Agena
468	Agenda
295	Agenor
189	Akamar
144	Aladin
469	Alamo
3	Alaska
376	Alba
167	Alberta
470	Alexandra
377	Alexis
296	Alice
168	Aligator
244	Alpine
169	Altona
297	Amador
4	Amanda
190	Amber
191	Ambra
299	Amor
5	Andol
319	Andy
192	Angkor
471	Antica
472	Ankla
473	Annet
9	Apex
474	Arawak
11	Arcol
13	Aries
245	Arietta
170	Arkada
320	Artus
171	Ascona
246	Atlanta
240	Atlas
321	Attila
15	Aurora
194	Avant
475	Aviso
16	Aztec
476	Balt
477	Banyo
379	Basun
478	Bellini
380	Belmondo
195	Beryl
18	Bingo
300	Bolero
479	Bolli
480	Boomerang
381	Booster
481	Boris
382	Boston
19	Briol
20	Bristol
383	Britta
384	Bruno
385	Buffalo
249	Bullet
482	Calgari
196	Calibra
386	Campus
387	Canary
483	Canasta
484	Canberra
485	Cando
197	Cannon
322	Canyon
250	Capital
486	Caprice
22	Capricorn
388	Captain
23	Carmen
487	Carolus
488	Caruso
301	Casanova
198	Casinò
489	Catinka
490	Caviar
323	CCW 08
324	CCW 09
325	CCW 10
24	Ceres
252	Challenger
633	Chameleon
368	Cheyenne
253	Chiquero
634	Chelsi
389	Cleo
491	Cobalt
28	Cobra
254	Cocktail
390	Cocoon
492	Cohort
493	Colay
391	Colibri
494	Colihri
392	Colonel
393	Colosse
394	Colstar
326	Columbus
327	Colvert
395	Colyse
396	Comando
31	Comet
160	Commanche
495	Comodor
496	Complex
497	Complice
398	Concept
498	Concorde
499	Consort
33	Consul
328	Contact
500	Contant
501	Context
502	Cordial
399	Corigan
503	Corinto
400	Corlee
255	Corniche
401	Corona
402	Coronet
201	Corporal
329	Corrida
504	Corrus
403	Corsair
404	Cosmic
505	Creci
506	Credit
507	Cristo
508	CSPOL1
509	CSPOL2
510	Cymbal
202	Dakini
511	Dalco
203	Debut
512	Decathlon
513	Deister
37	Derby
172	Desiree
514	Dexter
39	Diana
408	Diego
515	Dorado
40	Doublol
42	Drakkar
43	Dubla
516	Duet
517	Ebonite
259	Ebony
333	Ebro
260	Ecudor
518	Ecussom
409	Eden
635	Eldo
302	Elena
636	Eleonore
637	Elfi
410	Eliot
411	Elite
638	Ella
519	Elpaso
520	Elvis
261	Email
412	Embleme
303	Emeraude
413	Enrico
45	Envol
46	Eol
313	Eperon
414	Epik
415	Erik
416	Ermes
521	Escort
314	Espace
147	Ester
522	Esterel
523	Estrade
639	Etain
315	Etalon
524	Ethno
47	Eurol
334	Everest
48	Evita
417	Evora
336	Explorer
148	Express
525	Exprime
526	Extra
304	Fabiola
49	Falcon
527	Fakir
528	Fanfare
529	Faro
530	Felicita
176	Felix
149	Fidelio
531	Filius
532	Flamingo
632	Flcche
419	Focus
420	Folck
337	Fornax
50	Forte
533	Fortress
534	Fresco
262	Garrison
52	Gazelle
535	Gemini
536	Geronimo
537	Glen
53	Global
54	Goeland
55	Golda
205	Grenat
538	Gringo
206	Hansen
539	Harmoni
423	Harp
540	Haydn
541	Hektor
58	Helios
177	Hera
338	Herald
542	Heros
543	Hilda
544	Homer
59	Honk
305	Horizont
339	Huron
207	Hybridol
545	Hyolabbo
306	Hymac
340	Hyola 38
341	Hyola 401
344	Hysyn 110
424	Ibrix
60	Idol
208	Ilona
151	Impala
425	Impulse
61	Inca
62	Iris
263	Isabella
63	Jaguar
266	Jazz
546	Jesper
267	Jessica
547	Jetton
268	Jockey
269	Joker
548	Juera
65	Kabel
427	Kanela
345	Kansas
549	Kaptan
66	Karat
550	Karibe
178	Karla
210	Karola
270	Kasimir
551	Kastam
555	Kcrimea
552	Kimber
179	Kintol
67	Kometa
212	Konda
553	Kongo
554	Korea
68	Kova
69	Kreta
213	Kristina
556	Kronos
214	Kulta
557	Kumbre
215	Kunto
428	Kutiba
558	Kvinieii
217	Lady
559	Laika
161	Lambada
560	Lara
429	Laser
561	Lenzo
218	Liaison
562	Libelle
71	Liberator
73	Liberty
563	Libranca
77	Libravo
564	Licandy
565	Liceo
273	Licolly
566	Licondor
567	Licongo
568	Licontra
347	Licord
219	Licosmas
348	Licrown
569	Life
307	Liga
349	Lightning
308	Lila
570	Limaster
80	Lincoln
350	Linfort
82	Link
571	Lipan
351	Lipton
572	Liquido
83	Lirabon
85	Lirajet
431	Liratun
87	Lirawell
89	Liropa
432	Lisabeth
91	Lisonne
276	Lizard
573	Lombard
277	Long Bow
433	Lorbas
180	Loreto
434	Lucia
574	Lutin
575	Madras
435	Madrigal
576	Magnet
278	Magnum
153	Maja
577	Mamba
436	Mammut
94	Mandarin
578	Manix
279	Manta
96	Marinka
97	Mars
220	Maskot
355	Master
579	Max
438	Maximus VA 75
98	Maxol
221	Melodi
357	Merit
580	Merlin
358	Meteor
581	Milena
309	Milord
582	Minerva
162	Miro
583	Mistral
280	Mohican
440	Mondea
100	Moneta
441	Morgan
584	Mozart
442	Mustang
101	Navajo
585	Nepal
586	Niagara
223	Nickel
102	Nimbus
640	Oban
587	Oberon
310	Obulus
588	Okapi
359	Olara
589	Olbel
163	Ole
590	Olindigo
591	Olivia
592	Olprol
181	Olsen
103	Olymp
593	Olympia
104	Optima
360	Orakel
224	Orelia
311	Orient
164	Orion
283	Orkan
594	Orlando
225	Orphee
182	Oxident
105	Pactol
595	Pako
226	Pallas
107	Paloma
596	Parade
444	Partner
284	Pascador
597	Passat
598	Pastel
108	Paula
599	Pegasus
445	Phoenix
600	Pilgrim
601	Plenty
602	Plughino
447	Pluto
603	Pollen
604	Pyramid
449	Praska
109	Prestol
285	Profitol
364	Progress
268	Pronto
112	Puma
450	Quantum
232	Rafaela
605	Ramiro
365	Rapid
288	Rebal
606	Rialto
366	Riina
607	Rimbaut va 70
184	Roby
452	Rock
608	Roller
609	Rosco
154	Rosette
234	Rubis
235	Rudolf
116	Sabrina
367	Salut
117	Samourai
610	Samsine va 80
454	Sandra
118	Santana
456	Savoy VA 75
119	Score
611	Senator
120	Senta
121	Silex
122	Silvia
242	Sioux
237	Sisu
612	Skampi
458	Skye
613	Smart
614	Spirit
123	Spok
124	Sponsor
125	Sputnik
126	Star
127	Starlight
615	Status
312	Summit
460	Superior
370	Superol
616	Susanna
166	Symbol
157	Synergy
617	Synergy va 80
289	Taifun
618	Talent
129	Tanto
131	Tarok
619	Tenor
371	Tivoli
239	Tomahawk
132	Topas
620	Tornado
621	Tosca
622	Toucan
372	Tracia
623	Tradition
624	Triangle
291	Triolo va 80
373	Tritop
625	Triurnyh va
463	Troika va 85
134	Tyrol
626	Tuli
627	Turner
628	Twister
292	Unica
629	Valle de oro
293	Valo
294	Verdi
136	Vivol
630	Volcano va 75
631	Walker
137	Wotan
465	Zebra
466	Zenith
138	Zeus
185	Zorro
139	Sementi prodotte in azienda da varietà ammesse
140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale
143	Nuove varietà registrate prima della semina

TABELLA 6

UTILIZZO = 9 e/o 64

Codifica delle superfici, annuali e pluriennali, messe a riposo

CODICE	DESCRIZIONE
1	Copertura vegetale seminata
2	Copertura vegetale spontanea
3	Lavorazioni meccaniche
4	Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo)
5	Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
6	Copertura vegetale per ragioni di tutela della fauna ornitologica
54	Ritirate dalla produzione ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99
55	Ritirate dalla produzione ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99 (imboschimento)
59	Copertura vegetale con miscuglio di sorgo da granella, granturco e semi di girasole per ragioni di tutela della fauna selvatica
56	Vecce
57	Lupini (esclusi i lupini dolci)
58	Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello vaccino, serradella, capraggine.

TABELLA 7

UTILIZZO = 24, 50, 65, 66

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo, annuali e pluriennali, per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali è necessario stipulare un contratto di coltivazione o dichiarare di trasformarli in biogas nella propria azienda

	MATERIE PRIME A CICLO ANNUALE
1	Granturco, non destinato alla semina
4	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
7	Segala, non destinata alla semina
8	Orzo, non destinato alla semina
9	Avena, non destinata alla semina
10	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
12	Grano saraceno, non destinato alla semina
13	Miglio, non destinato alla semina
72	Triticale, non destinato alla semina
15	Altri cereali non destinati alla semina
16	Fave di soia non destinate alla semina
17	Semi di girasole, non destinati alla semina
18	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art. 4 - lettere a), b) ed e) del Reg. (CE) n. 2316/99)
59	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
73	Arachidi sgusciate
74	Semi di ricino, non destinati alla semina
75	Semi di sesamo, non destinati alla semina
76	Semi di senape, non destinati alla semina
77	Semi di cartamo, non destinati alla semina
78	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
79	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
20	Piselli da foraggio (Pisum Arvense L.) non destinati alla semina
21	Fave e favette non destinate alla semina
24	Barbabietola da zucchero, a condizione che non se ne ottenga zucchero (tale coltura non dà diritto a compensazione)
70	Patate
81	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
82	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
83	Topinambur, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
84	Ribes nero
85	Frutti della specie aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
86	Pimenti
87	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro
88	Curry
89	Semi di fieno greco
90	Spezie esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e miscugli
91	Radici di cicoria, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
92	Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio
60	Canapa greggia o macerata Reg. CE n. 587/2001 del 26 marzo 2001

TABELLA 8

UTILIZZO = 24 e/o 65

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo, annuali e pluriennali, per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione

MATERIE PRIME A CICLO PLURIENNALE

93	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
94	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
95	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
96	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
97	Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria
98	Digitalis lanata, secale cornutum e hypericum perforatum

TABELLA 9

UTILIZZO = 55

Codifica delle varietà ammissibili su superfici a LINO DA FIBRA

CODICE	DESCRIZIONE
01	Agatha
02	Angelin
03	Argos
04	Ariane
05	Aurore
06	Belinka
07	Diane
08	Diva
09	Electra
10	Elise
11	Escalina
12	Evelin
13	Exel
14	Hermes
15	Ilona
16	Laura
17	Liflax
18	Liviola
19	Marina
20	Marylin
21	Nike
22	Opaline
23	Venus
24	Veralin
25	Viking
26	Viola
99	Altre varietà ammissibili ai sensi del reg. CE 2316/99

TABELLA 10

UTILIZZO = 56

Codifica delle varietà ammissibili su superfici a CANAPA

CODICE	DESCRIZIONE
1	Beniko
2	Bialobrezeski
3	Carmagnola
4	Cs
5	Dioica 88
6	Epsilon 68
7	Fasamo
8	Fedora 17
9	Fedora 19
10	Fédrina 74
11	Felina 32
12	Felina 34 - Félina 34
13	Ferimon - Férimon
14	Fibranova
15	Fibrimon 24
16	Fibrimon 56
17	Futura
18	Futura 75
19	Kompolti
20	Juso 14
21	Santhica 23
22	Uso 31
99	Altre varietà ammissibili ai sensi del reg. CE 2316/99

TABELLA 11

UTILIZZO = 57

Codifica delle specie ammissibili di superfici a sementi certificate

CODICE	DESCRIZIONE
100	**CEREALI**
101	Triticum spelta L.
200	**OLEAGINOSE DA FIBRA**
201	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
202	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
203	Cannabis sativa L. (monoico)
300	**FORAGGERE GRAMINACEE**
301	Agrostis canica L.
302	Agrostis gigantea Roth.
303	Agrostis stolonifera L.
304	Agrostis capillaris L.
305	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
306	Dactylis glomerata L.
307	Festuca arundinacea Schreb.
308	Festuca ovina L.
309	Festuca pratensis Huds.
310	Festuca rubra L.
311	Festulolium
312	Lolium multiflorum Lam.
322	Lolium perenne L.
316	Lolium x boucheanum Kunth
317	Phleum bertolini (DC)
318	Phleum pratense L.
319	Poa nemoralis L.
320	Poa pratensis L.
321	Poa palustris e Poa trivialis L.
400	**FORAGGERE LEGUMINOSE**
401	Hedysarum coronarium L.
402	Medicago lupulina L.
403	Medicago sativa L. (ecotipi)
404	Medicago sativa L. (varietà)
405	Onobrichis viciifolia Scop.
406	Trifolium alexandrinum L.
407	Trifolium hybridum L.
408	Trifolium incarnatum L.
409	Trifolium pratense L.
410	Trifolium repens L.
411	Trifolium repens L. var. giganteum
412	Trifolium resupinatum L.
413	Vicia sativa L.
414	Vicia villosa Roth.

13.2 FAC SIMILE DELLA LETTERA DI CONVOCAZIONE

Moduli:

- lettera di convocazione (Mod. L1);
- risultati degli accertamenti (Mod. L2);
- note esplicative dei modelli presenti nella lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro (Mod. L3);
- scheda riepilogativa dei risultati dei controlli (riepilogo utilizzi) (Mod. L4);
- scheda riepilogativa dei risultati dei controlli (Mod. L5);
- conferimento d'incarico del titolare della domanda (Mod. C1)

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

P.A.C. seminativi
Via Palestro, 81 - 00185 Roma

Egr. Sig./Spett.le Azienda Mario Rossi
Data di nascita xx/yy/zzzz
Via xxxxxxxxxxxxxx N° xxx
00000 XXXXXXX (YY)

Mod.L1

N° domanda _________________ N° protocollo ________________

__Oggetto__: **Controllo della domanda di pagamento per superfici - raccolto 2003 (Reg. CE n° 1251/99 – Reg. CE n° 2419/01 – DM 4 aprile 2000 e succ. mod.) - Convocazione per esame congiunto dei risultati degli accertamenti.**

L'AG.E.A., avendo effettuato i controlli previsti dal Regolamento in oggetto, ha riscontrato nella Sua domanda di aiuto:

- ❑ una superficie inferiore a quella richiesta;
- ❑ anomalie amministrative;
- ❑ il mancato rispetto dei requisiti ambientali sulle particelle a premio (Reg. CE n. 1259/99).

I risultati degli accertamenti sulle singole particelle dichiarate sono riportati nei modelli allegati alla presente (Mod.L4; Mod.L5; Mod.L2).

Pertanto, Lei ha facoltà di richiedere:

- __**un incontro in contraddittorio**__ presso la sede di convocazione per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti.
- __**un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio**__ sulle particelle con scostamento tra superficie dichiarata e accertata e/o in caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali.

__**Tale facoltà potrà essere esercitata presentandosi presso la sede di Agrisian**__, incaricata dall'AGEA di effettuare i controlli, in data ____/____/____ dalle ore ______ alle ore_______ presso ____

____

La presente comunicazione non seguita dalla richiesta di incontro in contraddittorio presso la sede di convocazione costituisce formale notifica -ai sensi della Legge 241/90- della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo comunicati. Ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da AGEA.

Ella dovrà __**presentare al momento dell'incontro tutta la seguente documentazione:**__

- la presente lettera di convocazione;
- la documentazione indicata nelle istruzioni allegate alla presente (Mod.L3; N.B.: si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni);
- un valido documento di riconoscimento.

E' possibile anche farsi rappresentare al predetto incontro da altra persona a ciò incaricata o dal proprio CAA a cui è stato affidato il mandato di rappresentanza. Si evidenzia che la persona incaricata a rappresentarLa all'incontro nella data fissata dalla presente lettera, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- della documentazione richiesta;
- del conferimento d'incarico (Mod. C1);
- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della domanda (in originale o in fotocopia fronte -retro).

Qualora non fosse possibile presentarsi all'incontro fissato per cause di forza maggiore, dovrà comunicarlo mediante telegramma, lettera raccomandata o fax, all'indirizzo sopra riportato, almeno 48 ore prima della data di incontro.

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale che Le verrà consegnato in copia come notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo ai sensi della Legge 241/90.

Nel caso di richiesta di incontro e qualora Ella non concordi con i risultati degli accertamenti effettuati dal personale incaricato dall'AG.E.A., potrà indicarne i motivi nell'apposito spazio del verbale stesso solo dopo averlo firmato. Infatti detta sottoscrizione identifica la persona che ha inteso muovere le proprie osservazioni in ordine agli accertamenti effettuati. In caso di mancata sottoscrizione, resta inteso che saranno presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto, i risultati dei controlli tecnici di accertamento degli esiti dei controlli di campo e di conseguenza l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

Sono parti integranti della presente lettera i seguenti modelli:

❑ Mod.C1 ❑ Mod.L2 ❑ Mod.L3

❑ Mod.L4 ❑ Mod.L5

IL RESPONSABILE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura **Mod.L3**

Note esplicative dei modelli presenti nella lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro

❑ **Mod.L4 Quadro 1 (Esito tecnico dei controlli):**

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B) ed il relativo scostamento percentuale: (A-B)/B*100. A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale da AGEA.

Gruppi di coltura/utilizzi	001 mais, 002 grano duro, 003 altri cereali e semi oleosi, 004 canapa, 005 piante proteiche, 006 set-aside food, 007 set-aside no food, 008 foraggere per UBA, 009 foraggere per estensivizzazione,010 leguminose, 011 risone, 015 foraggere da trasformazione, 057 sementi certificate

Scostamento tra 0% e 3%; in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20%; in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20%; fuori tolleranza

❑ **Mod.L4 Quadro 2 (Esito Aziendale):**

Nel caso di scostamento superiore al 20% su uno o più gruppi di coltura dichiarati, si procede al calcolo dell'esito aziendale, escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio. Per le domande in cui viene rilevata una differenza fra superficie globale dichiarata e superficie determinata superiore al 30 %, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) 2419/2001, non si procede al pagamento per la campagna in corso. Se la differenza è superiore al 50 %, il produttore viene penalizzato di un importo pari a quello non concesso per la campagna in corso, nelle tre campagne successive. Se lo scostamento globale non è superiore al 30% sarà rigettato solamente il gruppo di coltura fuori tolleranza

❑ **Mod.L2 (Anomalie di particella):**

Identificativi catastali	Codice ISTAT relativo alla provincia e al comune della particella catastale dichiarata, denominazione del Comune, Sezione censuaria, numero del Foglio, numero della Particella, Subalterno
Utilizzo	Codifica del tipo di utilizzo della particella catastale dichiarata (001 mais, 002 grano duro, 003 altri cereali, 004 soia, 005 girasole, 006 colza e ravizzone, 007 piante proteiche, 008 colture consociate, 009 superficie a riposo, 013 foraggere, 014 lino non tessile, 015 foraggi da destinare alla trasformazione, 016 ceci, 017 lenticchie, 018 vecce, 019 riso, 024 superficie a riposo non alimentare, 050 Superficie a riposo no food per trasformazione in biogas nella propria azienda, 055 lino da fibra, 056 canapa, 057 sementi certificate.
Anomalie	Codice dell'anomalia riferita ad una particella catastale. Sulla particella possono essere presenti più codici. **Di seguito si riportano i codici delle anomalie di particella correggibili, la descrizione analitica ed i relativi documenti da presentare all'incontro, per i soli codici di anomalia evidenziati nella lettera di convocazione**

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Risoluzione anomalia e documenti da presentare all'incontro (*)
P15	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta superiore a quella risultante al catasto (supero catastale)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
P23	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta maggiore di quella accertata (supero su accertato)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
I, G	Particella non riscontrata nella mappa catastale	Certificato catastale o visura e copia estratto di mappa o stralcio planimetrico. In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle originate, estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure dimostrazione di frazionamento (mod. 51 F TP).
F	Fondo inaccessibile	Richiesta di sopralluogo in campo in contraddittorio
E	Particella appartenente ad un foglio di mappa non esistente al catasto	Certificato catastale o visura; in caso di terreni demaniali, documentazione rilasciata dagli organi competenti (es.: comuni, catasto, ecc.) attestante la superficie data in concessione e gli identificativi catastali
D, B	Foglio di mappa riservato o non disponibile all'U.T.	Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "b"
Z	Particella , appartenente ad un'area non coperta dal volo, non riscontrata al Catasto	Certificato catastale o visura

Mancato rispetto requisiti ambientali

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Risoluzione anomalia
S2, S1, T2, T1, C2, C1	Ambito: scoline (S), solchi acquai (T), canali collettori (C) Difetto: assenza di regimazione (2) mancata manutenzione (1)	Possibilità di richiesta sopralluogo in campo in contraddittorio

Tutti i documenti catastali, se non diversamente indicato, devono essere presentati in originale o in copia autentica aggiornati non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, (documenti catastali antecedenti potranno essere presentati se accompagnati da un'autocertificazione che ne certifichi l'assenza di variazioni dalla data del rilascio); qualora i documenti richiesti siano presenti nel "fascicolo del produttore" (rif. Circolare AGEA n.35/01, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 09/05/01), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio CAA, tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) o dal proprio CAA., con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante del medesimo (se domanda presentata tramite CAA). Inoltre è possibile presentare visure catastali rilasciate dai CAA (provinciali) purché riportino sia il codice utente assegnato che il timbro di convalida delle stesse. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

Punto a – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle interessate da condivisione in supero -Codice Anomalia -P15/P23

Consegnare al momento dell'incontro una dichiarazione in originale in carta semplice formulata secondo il seguente schema: Il sottoscritto …...……….. titolare della domanda N. .... nato a .... il .... residente in ...., che si autoidentifica con il documento……… n…………… rilasciato da……….. il………..,
DICHIARA che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici, raccolto 2003, in quanto ne ha il legittimo possesso. Data, luogo e firma del titolare della domanda (**in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa**).

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata

N.B. Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA - solo con la rinuncia, totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.
Si sottolinea che, relativamente al punto a):

- la mancata presentazione del titolare della domanda o di un suo incaricato alla convocazione;
- la mancata consegna al momento dell'incontro della dichiarazione sopra riportata;

comporta l'automatica applicazione, da parte dell'AGEA, della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dall'anomalia di 'supero', con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Punto b – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle appartenenti ad un'area o foglio di mappa riservato o non disponibile al catasto (codice anomalia D, B)

E' necessario consegnare al momento dell'incontro la seguente documentazione:

1. **certificato catastale** o visura (originale o copia autentica) con data successiva al 15.11.02; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di compravendita o successione in copia autenticata;
2. nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): titoli di conduzione registrati ai sensi della normativa vigente,
3. nel caso di coniugi in comunione dei beni, comproprietari o eredi: **dichiarazione in originale in carta semplice** del proprietario/i **(unitamente alla fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento citato nella dichiarazione)** formulata nel seguente modo:

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... che si autoidentifica con il documento…………… n………………. rilasciato da……….. il……….., proprietario come da certificato catastale/atto notarile di compravendita/atto di successione che produce in originale/copia autentica della/e particella/e catastali di seguito indicate:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Affidata in conduzione

DICHIARA che per la campagna 2003, ai fini della domanda di pagamento per superfici (raccolto '2003), i terreni relativi a tali particelle, per le superfici sopra indicate, sono stati da lui AFFIDATE IN CONDUZIONE esclusiva al Sig. .... nato a .... il .... residente in......... In fede. Data, luogo e firma del proprietario/i.

Mod. L4

DOMANDA DI PAGAMENTO PER SUPERFICI – Raccolto 2003

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI (RIEPILOGO UTILIZZI)

ESITO TECNICO (Superfici espresse in ettari, are)

AZIENDA	N. DOMANDA	N. PROTOCOLLO

❑ **Quadro 1**

UTILIZZO /GRUPPO DI COLTURA DICHIARATO	A SUPERFICIE DICHIARATA	B SUPERFICIE ACCERTATA SPETTANTE	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B) ed il relativo scostamento percentuale: (A-B)/B*100. A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale da AGEA.

Gruppi di coltura/utilizzi	001 mais, 002 grano duro, 003 altri cereali e semi oleosi, 004 canapa, 005 piante proteiche, 006 set-aside food, 007 set-aside no food, 008 foraggere per UBA, 009 foraggere per estensivizzazione,010 leguminose, 011 risone, 015 foraggere da trasformazione, 057 sementi certificate	
Scostamento tra 0% e 3%; in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20%; in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20%; fuori tolleranza

❑ **Quadro 2**

ESITO AZIENDALE	A TOTALE SUPERFICIE DICHIARATA (escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio)	B TOTALE SUPERFICIE ACCERTATASPETTANTE (escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio)	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Nel caso di scostamento superiore al 20% su uno o più gruppi di coltura dichiarati, si procede al calcolo dell'esito aziendale, escludendo dal conteggio le foraggere e tutte le superfici non a premio. Per le domande in cui viene rilevata una differenza fra superficie globale dichiarata e superficie determinata superiore al 30 %, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) 2419/2001, non si procede al pagamento per la campagna in corso. Se la differenza è superiore al 50 %, il produttore viene penalizzato di un importo pari a quello non concesso per la campagna in corso, nelle tre campagne successive. Se lo scostamento globale non è superiore al 30% sarà rigettato solamente il gruppo di coltura fuori tolleranza.

Mod. L5

AGEA- Agenzia per l'erogazione in agricoltura

CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SUPERFICI 2003 (REG. CE 1251/99 -REG.CE 2419/01- DM 4 aprile 2002 e succ. mod.)

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DI CONTROLLI

RICHIEDENTE														N. DOMANDA			N. PROTOCOLLO		
DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)										DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)						Non eleggibili	codice operatore	Codice agronomo
istat prov/com	Descizione Comune	sezione	foglio	particella	subalterno	superficie catastale validata	codice utilizzo	varietà	superficie utilizzata	superficie misurata	superficie assegnata	codice agronomico	particella condivisa (si-no)	stato particella	ANOMALIE (codici)	superficie non eleggibile		

Data	Pagina

Mod. C1

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CONFERIMENTO D’INCARICO

Il sottoscritto ____ in qualità di titolare della domanda di pagamento per superfici n.___________________ - Raccolto 2003 (Reg. CE n°1251/99 – Reg. CE n°2419/01 – DM 4 aprile 2000 e succ. mod.)

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/96,

di aver incaricato il Sig. ____ a rappresentarlo all’incontro previsto per il giorno ____/____/____ per l’esame congiunto dei risultati degli accertamenti relativi alla domanda di cui sopra, ed in particolare a rappresentarlo nella facoltà di richiedere un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, accettando sin d’ora ogni suo operato e decisione in merito.

Data ___/___/____

Firma del titolare della domanda

____

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d’incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (originale o fotocopia integrale)

13.3 FAC SIMILE DEL VERBALE DI INCONTRO

Moduli:

- Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti (Mod. V1);
- Anomalie presenti sulle particelle della domanda (Mod. V2);
- Scheda di richiesta del sopralluogo – documentazione acquisita e note del tecnico (Mod. V3);
- Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti (Mod. V4);
- Scheda riepilogativa dei risultati dei controlli sulle particelle (Mod. V5);
- Verbale di sopralluogo per accertamento in campo in contraddittorio (Mod. S1).

AG.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura **Mod.V1**

Controllo delle domande per superficie - Raccolto 2003 (Reg. CE n. 1251/99 -Reg.CE n. 2419/01- DM 4 aprile 2000 e succ. mod.)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

pag. 1 di _____

ESTREMI DELL'AZIENDA CONVOCATA PER L'ESAME CONGIUNTO

AZIENDA	DOMANDA	PROTOCOLLO

ESTREMI DELLA CONVOCAZIONE

ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO	
N. RACCOMANDATA	
DATA INVIO RACCOMANDATA	
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO	

IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE	
IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE	
TIPO DOCUMENTO IDENTITA'	
N. DOCUMENTO IDENTITA'	

☐ NON SI E' PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE

☐ RESA < 92 TONNELLATE

☐ RESA > 92 TONNELLATE

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

☐ RICHIESTA ACCESSO AI DATI

☐ CONFERIMENTO D'INCARICO

Premesso:

- che l'Azienda indicata ha presentato domanda per superfici - raccolto 2003
- che è stata invitata in questo ufficio per la verifica congiunta delle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative riscontrate nella domanda di aiuto e segnalate nella lettera raccomandata indicata
- che Agrisian è stata incaricata dall'AGEA di effettuare detti controlli.

Si dà atto che in contraddittorio con il tecnico incaricato Agrisian sono state effettuate le seguenti attività (in relazione alle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative segnalate nella lettera raccomandata), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AGEA ai sensi della Legge 241/90:

- riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda;
- riconoscimento sull'ingrandimento fotografico dei limiti naturali di coltivazione;
- misurazione delle colture e delle superfici dichiarate;
- visualizzazione foto di campo.

ESITO TECNICO DELLA DOMANDA (1) - (SUPERFICI IN ETTARI, ARE)

ESITO TECNICO DOMANDA (per gruppi di coltura)	Superficie dichiarata	Superficie accertata	Percentuale scostamento	Presenza superi (2)
Totale Superfici a contributo				
Totale Superfici a foraggere per UBA				
Totale Superficie a foraggere per Premio estensivizzazione				
ESITO AZIENDALE (sup.dichiarata a premio)			Entro il 30% Tra 30% e 50% Superiore 50%	

SPAZIO PER EVENTUALE SOSPENSIONE INCONTRO

SOSPENSIONE INCONTRO ☐

Motivi sospensione:

☐ documentazione non idonea

☐ documentazione incompleta

si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno___/____/____ alle ore______ presso_______________________________________

Nel caso il produttore non si presentasse al successivo incontro munito dei documenti richiesti saranno presi a riferimento per il conteggio delle superfici ammissibili, i risultati dei controlli indicati nel presente verbale ed inoltre sarà effettuata al

☐ Presenza particelle con mancato rispetto dei requisiti ambientali ☐ Richiesta premio estensivizzazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE

☐ MAPPA AZIENDALE ☐ MODELLO V2 ☐ MODELLO V3 ☐ MODELLO V4 ☐ MODELLO V5

Avvertenze per il produttore:

1) Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo del premio di estensivizzazione eventualmente richiesto.
2) La superficie accertata sulle particelle in supero non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti, che sarà effettuata successivamente sul sistema centrale dell'AGEA.
3) La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
   - non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
   - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto <u>esclusivamente</u> delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale
   - l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli di campo s'intende definitivamente conclusa
4) Entro 20 giorni civili dalla data del presente verbale è possibile inoltrare presso AGEA solo documentazione catastale rilasciata in ritardo dalla competente autorità
5) La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo
6) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

FATTO A, IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura **Mod.V3**

Controllo delle domande di pagamento per superficie -Raccolto 2003 (Reg.CE n. 1251/99 -Reg.CE n. 2419/01- DM 4 aprile 2000 e succ. mod.)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti pag. ___ di _____

Scheda di richiesta sopralluogo - documentazione acquisita e note del tecnico

Sig./Azienda	n. domanda	n. protocollo

Il rappresentante aziendale, dopo aver esaminato in contraddittorio i risultati dei controlli riportati alla pagina precedente,

DICHIARA (barrare la voce che interessa)

☐ di **non voler procedere** ad un successivo sopralluogo in contraddittorio in campo, sulle particelle dichiarate in utilizzi a contributo con scostamenti tra superfici dichiarate e accertate, in quanto, a seguito dell' incontro svolto in contraddittorio, sulla base dei rilievi aereofotogrammetrici e delle misurazione effettuate delle colture accertate, vengono accettati sin da ora gli esiti tecnici derivanti dai controlli oggettivi e notificati nel presente verbale. Pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da AGEA.

☐ di **voler procedere** ad un successivo un sopralluogo in campo con relativo contraddittorio sulle particelle dichiarate in utilizzi con scostamento tra superfici dichiarate e accertate o con mancanza dei requisiti ambientali previsti dalla normativa (Reg. CE 1259/99), indicate nel relativo modello allegato al presente verbale (Mod.V4). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate in utilizzi dichiarati in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla sola fotointerpretazione.
Si concorda che detto sopralluogo sarà effettuato il giorno..………………….........… alle ore ………………………..
presso…………...……….................……………………..…………………………………
N.B.Al sopralluogo deve obbligatoriamente partecipare chi ha effettuato la richiesta eventualmente sostituibile solo dal titolare della domanda. La mancata presentazione del titolare/incaricato al sopralluogo fissato, o la conferma contestuale a seguito del sopralluogo in campo dei dati precedentemente accertati comporterà che saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e non sarà ammesso ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

☐ copia certificato catastale o visura aggiornati
☐ copia domanda
☐ estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato
☐ autocertificazione conduzione particella in supero
☐ conferimento d'incarico
☐ richiesta di accesso ai dati
☐ fotocopia documento di riconosciment
☐ altro ___________________________

Note del tecnico

Note del rappresentante aziendale

FATTO A, IN DATA	PER AGRISIAN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SUPERFICI 2003 (Reg. CE 1251/99 -Reg.CE n. 2419/01- DM 4 aprile 2002 e succ. mod.)
Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

RICHIEDENTE													N. DOMANDA				N. PROTOCOLLO		
DATI DICHIARATI (superfici in ettari, are)										DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)									
DOMANDA PAC																		Aree non elegibili	
istat prov/com	Descizione Comune	sezione	foglio	particella	subalterno	superficie catastale validata	codice utilizzo	varietà	superficie utilizzata	superficie misurata	superficie assegnata	rich. Verifica in campo	stato particella	richiesta variazione	particella condivisa	ANOMALIE (codici)	Foto di campo Si-No	superficie non eleggibile	cons. mappa

Fatto a ____il__/__/03

Per Agrisian:_______________________ Codice AGEA ________________ Il rappresentante aziendale:__________________

Mod. V4

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SUPERFICI 2003 (Reg. CE 1251/99 -Reg.CE n. 2419/01- DM 4 aprile 2000 e succ. mod.)
VERBALE DI INCONTRO PER ESAME CONGIUNTO DEI RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI PER PARTICELLA

MOD. V5

RICHIEDENTE									N. DOMANDA		N. PROTOCOLLO	
DATI CATASTALI PARTICELLE DICHIARATE							DATI ACCERTATI (superfici in ettari, are)					
										Aree eleggibili		Aree non elegibili	
istat prov/com	Descizione Comune	sezione	foglio	particella	subalterno	superficie catastale validata	superficie catastale misurata	stato coltura	Presenza foto (si-No)	Superficie coltura rilevata	Descrizione coltura rilevata(utilizzo-codice varietale)	Superficie coltura rilevata	Descrizione coltura rilevata(utilizzo-codice varietale)

Fatto a ___________________________________il__/__/03 Pag. _____ di __________

Per Agrisian:_________________________ Codice AGEA _________________ Il rappresentante aziendale:_________________

Mod.V5

ModS1

AGEA – Agenzie per le erogazioni in agricoltura
Controllo delle domande di pagamento per superficie - raccolto 2003 (Reg. CE n. 1251/99 - Reg. CE n. 2419/01- DM 4 aprile 2000 e succ. mod.)

Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti

Pag.____di____

Verbale di sopralluogo per accertamento in campo in contraddittorio

________________________ ________________________ ________________________
Sig. /Azienda n. domanda n. protocollo

In data odierna:

❑Non si è presentato alcun rappresentante dell'azienda nel luogo concordato;

❑Si è presentato il Sig. ________________________ ,quale incaricato dell'azienda, che non ha effettuato l'incontro iniziale;

❑Si è presentato il Sig.________________________ del quale è stata accertata l'identità (tipo documento______________ n° _______________)
in qualità di: ❑titolare; ❑incaricato che ha effettuato l'incontro iniziale

In contraddittorio sono state controllate le seguenti particelle per le quali in data_________ è stato richiesto il sopralluogo in campo:

						Coltura dichiarata		Risultati accertamento esito sopralluogo		
Codice Istat Provincia Comune	Descrizione comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Codice Utilizzo /descrizione	Superficie in ettari, are	Presenza utilizzo dichiarato (Si-no)	NOTE	Rif. nuove foto di campo

❑**Note**:

Data sopralluogo ____/ ____/_______ per Agrisian (timbro e firma)________________________ Codice__________ Il rappresentante aziendale__________________________

13.4 Allegato D “Rese Mais per zona del Piano di Regionalizzazione”

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
1	1	1	TORINO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
1	1	3	TORINO COLLINA INTERNA	resa unica
1	1	5	TORINO PIANURA	resa distinta
1	2	1	VERCELLI MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	2	3	VERCELLI COLLINA INTERNA	resa unica
1	2	5	VERCELLI PIANURA	resa unica
1	3	1	NOVARA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	3	3	NOVARA COLLINA INTERNA	resa unica
1	3	5	NOVARA PIANURA	resa unica
1	4	1	CUNEO MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	4	3	CUNEO COLLINA INTERNA	resa unica
1	4	5	CUNEO PIANURA	resa unica
1	5	3	ASTI COLLINA INTERNA	resa unica
1	5	5	ASTI PIANURA	resa unica
1	6	1	ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	6	3	ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	resa unica
1	6	5	ALESSANDRIA PIANURA	resa unica
1	96	1	BIELLA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	96	3	BIELLA COLLINA INTERNA	resa unica
1	96	5	BIELLA PIANURA	resa unica
1	103	1	VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA INTERNA	resa unica
1	103	3	VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INTERNA	resa unica
2	7	1	AOSTA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
3	12	1	VARESE MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	12	3	VARESE COLLINA INTERNA	resa unica
3	12	5	VARESE PIANURA	resa unica
3	13	1	COMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	13	3	COMO COLLINA INTERNA	resa unica
3	13	5	COMO PIANURA	resa unica
3	14	1	SONDRIO MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	15	3	MILANO COLLINA INTERNA	resa unica
3	15	5	MILANO PIANURA	resa unica
3	16	1	BERGAMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	16	3	BERGAMO COLLINA INTERNA	resa unica
3	16	5	BERGAMO PIANURA	resa unica
3	17	1	BRESCIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
3	17	3	BRESCIA COLLINA INTERNA	resa unica
3	17	5	BRESCIA PIANURA	resa unica
3	18	1	PAVIA MONTAGNA INTERNA	resa unica

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
3	18	3	PAVIA COLLINA INTERNA	resa unica
3	18	5	PAVIA PIANURA	resa unica
3	19	5	CREMONA PIANURA	resa unica
3	20	3	MANTOVA COLLINA INTERNA	resa distinta
3	20	5	MANTOVA PIANURA	resa distinta
3	97	1	LECCO MONTAGNA INTERNA (sub-zona 1)	resa unica
3	97	3	LECCO COLLINA INTERNA (sub-zona 1)	resa unica
3	97	7	LECCO MONTAGNA INTERNA (sub-zona 2)	resa unica
3	97	8	LECCO COLLINA INTERNA (sub-zona 2)	resa unica
3	98	5	LODI PIANURA	resa unica
4	21	1	BOLZANO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
4	22	1	TRENTO MONTAGNA INTERNA	resa unica
5	23	1	VERONA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
5	23	3	VERONA COLLINA INTERNA	resa unica
5	23	5	VERONA PIANURA	resa unica
5	24	1	VICENZA MONTAGNA INTERNA	resa unica
5	24	3	VICENZA COLLINA INTERNA	resa unica
5	24	5	VICENZA PIANURA	resa unica
5	25	1	BELLUNO MONTAGNA INTERNA	resa unica
5	26	3	TREVISO COLLINA INTERNA	resa unica
5	26	5	TREVISO PIANURA	resa unica
5	27	5	VENEZIA PIANURA	resa unica
5	28	3	PADOVA COLLINA INTERNA	resa unica
5	28	5	PADOVA PIANURA	resa unica
5	29	5	ROVIGO PIANURA	resa unica
6	30	1	UDINE MONTAGNA INTERNA	resa unica
6	30	3	UDINE COLLINA INTERNA	resa unica
6	30	5	UDINE PIANURA	resa unica
6	31	3	GORIZIA COLLINA INTERNA	resa unica
6	31	5	GORIZIA PIANURA	resa unica
6	32	4	TRIESTE PIANURA	resa unica
6	93	1	PORDENONE MONTAGNA INTERNA	resa unica
6	93	3	PORDENONE COLLINA INTERNA	resa unica
6	93	5	PORDENONE PIANURA	resa unica
7	8	1	IMPERIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
7	8	3	IMPERIA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	8	4	IMPERIA COLLINA LITORANEA	resa distinta
7	9	1	SAVONA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
7	9	2	SAVONA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
7	9	3	SAVONA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	9	4	SAVONA COLLINA LITORANEA	resa distinta
7	10	1	GENOVA MONTAGNA INTERNA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
7	10	2	GENOVA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
7	10	3	GENOVA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	10	4	GENOVA COLLINA LITORANEA	resa distinta
7	11	1	LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
7	11	3	LA SPEZIA COLLINA INTERNA	resa distinta
7	11	4	LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	resa distinta
8	33	1	PIACENZA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	33	3	PIACENZA COLLINA INTERNA	resa distinta
8	33	5	PIACENZA PIANURA	resa unica
8	34	1	PARMA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	34	3	PARMA COLLINA INTERNA	resa distinta
8	34	5	PARMA PIANURA	resa distinta
8	35	1	REGGIO EMILIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	35	3	REGGIO EMILIA COLLINA INTERNA	resa unica
8	35	5	REGGIO EMILIA PIANURA	resa distinta
8	36	1	MODENA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	36	3	MODENA COLLINA INTERNA	resa distinta
8	36	5	MODENA PIANURA	resa distinta
8	37	1	BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	resa unica
8	37	3	BOLOGNA COLLINA INTERNA	resa unica
8	37	5	BOLOGNA PIANURA	resa unica
8	38	5	FERRARA PIANURA	resa distinta
8	39	3	RAVENNA COLLINA INTERNA	resa unica
8	39	5	RAVENNA PIANURA	resa unica
8	40	1	FORLI' MONTAGNA INTERNA	resa distinta
8	40	3	FORLI' COLLINA INTERNA	resa distinta
8	40	5	FORLI' PIANURA	resa distinta
8	99	3	RIMINI COLLINA INTERNA	resa distinta
8	99	4	RIMINI COLLINA LITORANEA	resa distinta
8	99	5	RIMINI PIANURA	resa distinta
9	45	1	MASSA CARRARA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	45	2	MASSA CARRARA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
9	45	3	MASSA CARRARA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	46	1	LUCCA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	46	2	LUCCA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
9	46	5	LUCCA PIANURA	resa distinta
9	47	1	PISTOIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	47	3	PISTOIA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	48	1	FIRENZE MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	48	3	FIRENZE COLLINA INTERNA	resa distinta
9	48	5	FIRENZE PIANURA	resa distinta
9	49	4	LIVORNO COLLINA LITORANEA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
9	50	3	PISA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	50	4	PISA COLLINA LITORANEA	resa distinta
9	50	5	PISA PIANURA	resa distinta
9	51	1	AREZZO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	51	3	AREZZO COLLINA INTERNA	resa distinta
9	52	1	SIENA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	52	3	SIENA COLLINA INTERNA	resa distinta
9	53	1	GROSSETO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	53	3	GROSSETO COLLINA INTERNA	resa distinta
9	53	4	GROSSETO COLLINA LITORANEA	resa distinta
9	53	5	GROSSETO PIANURA	resa distinta
9	100	1	PRATO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
9	100	3	PRATO COLLINA INTERNA	resa distinta
10	54	1	PERUGIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
10	54	3	PERUGIA COLLINA INTERNA	resa distinta
10	55	1	TERNI MONTAGNA INTERNA	resa distinta
10	55	3	TERNI COLLINA INTERNA	resa distinta
11	41	1	PESARO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	41	3	PESARO COLLINA INTERNA	resa distinta
11	41	4	PESARO COLLINA LITORANEA	resa distinta
11	42	1	ANCONA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	42	3	ANCONA COLLINA INTERNA	resa distinta
11	42	4	ANCONA COLLINA LITORANEA	resa distinta
11	43	1	MACERATA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	43	3	MACERATA COLLINA INTERNA	resa distinta
11	43	4	MACERATA COLLINA LITORANEA	resa distinta
11	44	1	ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
11	44	3	ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	resa distinta
11	44	4	ASCOLI PICENO COLLINA LITORANEA	resa distinta
12	56	3	VITERBO COLLINA INTERNA	resa distinta
12	56	5	VITERBO PIANURA	resa distinta
12	57	1	RIETI MONTAGNA INTERNA	resa distinta
12	57	3	RIETI COLLINA INTERNA	resa distinta
12	58	1	ROMA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
12	58	3	ROMA COLLINA INTERNA	resa distinta
12	58	4	ROMA COLLINA LITORANEA	resa distinta
12	58	5	ROMA PIANURA	resa distinta
12	59	1	LATINA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
12	59	3	LATINA COLLINA INTERNA	resa distinta
12	59	4	LATINA COLLINA LITORANEA	resa distinta
12	59	5	LATINA PIANURA	resa distinta
12	60	1	FROSINONE MONTAGNA INTERNA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
12	60	3	FROSINONE COLLINA INTERNA	resa distinta
13	66	1	L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
13	67	1	TERAMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
13	67	3	TERAMO COLLINA INTERNA	resa distinta
13	67	4	TERAMO COLLINA LITORANEA	resa distinta
13	68	1	PESCARA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
13	68	3	PESCARA COLLINA INTERNA	resa distinta
13	68	4	PESCARA COLLINA LITORANEA	resa distinta
13	69	1	CHIETI MONTAGNA INTERNA	resa unica
13	69	3	CHIETI COLLINA INTERNA	resa unica
13	69	4	CHIETI COLLINA LITORANEA	resa distinta
14	70	1	CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
14	70	3	CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	resa distinta
14	70	4	CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	resa unica
14	94	1	ISERNIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
14	94	3	ISERNIA COLLINA INTERNA	resa distinta
15	61	1	CASERTA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
15	61	3	CASERTA COLLINA INTERNA	resa distinta
15	61	4	CASERTA COLLINA LITORANEA	resa distinta
15	61	5	CASERTA PIANURA	resa distinta
15	62	1	BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	resa unica
15	62	3	BENEVENTO COLLINA INTERNA	resa distinta
15	63	3	NAPOLI COLLINA INTERNA	resa unica
15	63	4	NAPOLI COLLINA LITORANEA	resa unica
15	63	5	NAPOLI PIANURA	resa unica
15	64	1	AVELLINO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
15	64	3	AVELLINO COLLINA INTERNA	resa distinta
15	65	1	SALERNO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
15	65	3	SALERNO COLLINA INTERNA	resa distinta
15	65	4	SALERNO COLLINA LITORANEA	resa distinta
15	65	5	SALERNO PIANURA	resa distinta
16	71	1	FOGGIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
16	71	3	FOGGIA COLLINA INTERNA	resa unica
16	71	4	FOGGIA COLLINA LITORANEA	resa unica
16	71	5	FOGGIA PIANURA	resa distinta
16	72	3	BARI COLLINA INTERNA	resa unica
16	72	5	BARI PIANURA	resa unica
16	73	4	TARANTO COLLINA LITORANEA	resa distinta
16	73	5	TARANTO PIANURA	resa distinta
16	74	4	BRINDISI COLLINA LITORANEA	resa distinta
16	74	5	BRINDISI PIANURA	resa distinta
16	75	5	LECCE PIANURA	resa distinta

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
17	76	1	POTENZA MONTAGNA INTERNA	resa unica
17	76	2	POTENZA MONTAGNA LITORANEA	resa unica
17	76	3	POTENZA COLLINA INTERNA	resa unica
17	77	1	MATERA MONTAGNA INTERNA	resa unica
17	77	3	MATERA COLLINA INTERNA	resa distinta
17	77	5	MATERA PIANURA	resa distinta
18	78	1	COSENZA MONTAGNA INTERNA	resa unica
18	78	2	COSENZA MONTAGNA LITORANEA	resa distinta
18	78	3	COSENZA COLLINA INTERNA	resa unica
18	78	4	COSENZA COLLINA LITORANEA	resa distinta
18	78	5	COSENZA PIANURA	resa distinta
18	79	1	CATANZARO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
18	79	3	CATANZARO COLLINA INTERNA	resa distinta
18	79	4	CATANZARO COLLINA LITORANEA	resa distinta
18	79	5	CATANZARO PIANURA	resa distinta
18	80	1	REGGIO CALABRIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
18	80	2	REGGIO CALABRIA MONTAGNA LITORAN.	resa unica
18	80	4	REGGIO CALABRIA COLLINA LITORANEA	resa unica
18	80	5	REGGIO CALABRIA PIANURA	resa unica
18	101	1	CROTONE MONTAGNA INTERNA	resa distinta
18	101	3	CROTONE COLLINA INTERNA	resa distinta
18	101	4	CROTONE COLLINA LITORANEA	resa distinta
18	101	5	CROTONE PIANURA	resa distinta
18	102	1	VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	resa distinta
18	102	3	VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	resa distinta
18	102	4	VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	81	3	TRAPANI COLLINA INTERNA	resa distinta
19	81	4	TRAPANI COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	81	5	TRAPANI PIANURA	resa distinta
19	82	1	PALERMO MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	82	2	PALERMO MONTAGNA LITORANEA	resa unica
19	82	3	PALERMO COLLINA INTERNA	resa unica
19	82	4	PALERMO COLLINA LITORANEA	resa unica
19	82	5	PALERMO PIANURA	resa unica
19	83	1	MESSINA MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	83	2	MESSINA MONTAGNA LITORANEA	resa unica
19	83	4	MESSINA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	84	1	AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
19	84	3	AGRIGENTO COLLINA INTERNA	resa unica
19	84	4	AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	resa unica
19	84	5	AGRIGENTO PIANURA	resa unica
19	85	3	CALTANISSETTA COLLINA INTERNA	resa unica

CODICE ISTAT			REGIONE	RESA MAIS
REG	PROV	ZONA		
19	85	4	CALTANISSETTA COLLINA LITORANEA	resa unica
19	85	5	CALTANISSETTA PIANURA	resa unica
19	86	1	ENNA MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	86	3	ENNA COLLINA INTERNA	resa unica
19	87	1	CATANIA MONTAGNA INTERNA	resa unica
19	87	2	CATANIA MONTAGNA LITORANEA	resa unica
19	87	3	CATANIA COLLINA INTERNA	resa distinta
19	87	4	CATANIA COLLINA LITORANEA	resa unica
19	87	5	CATANIA PIANURA	resa unica
19	88	3	RAGUSA COLLINA INTERNA	resa distinta
19	88	4	RAGUSA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	88	5	RAGUSA PIANURA	resa distinta
19	89	3	SIRACUSA COLLINA INTERNA	resa unica
19	89	4	SIRACUSA COLLINA LITORANEA	resa distinta
19	89	5	SIRACUSA PIANURA	resa distinta
20	90	1	SASSARI MONTAGNA INTERNA	resa distinta
20	90	3	SASSARI COLLINA INTERNA	resa distinta
20	90	4	SASSARI COLLINA LITORANEA	resa distinta
20	90	5	SASSARI PIANURA	resa distinta
20	91	1	NUORO MONTAGNA INTERNA	resa distinta
20	91	3	NUORO COLLINA INTERNA	resa distinta
20	91	4	NUORO COLLINA LITORANEA	resa distinta
20	92	3	CAGLIARI COLLINA INTERNA	resa distinta
20	92	4	CAGLIARI COLLINA LITORANEA	resa distinta
20	92	5	CAGLIARI PIANURA	resa distinta
20	95	3	ORISTANO COLLINA INTERNA	resa unica
20	95	5	ORISTANO PIANURA	resa distinta

14 INDICE ANALITICO

03A05941

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501401/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,80